SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 dicembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

Ministero
del commercio con l'estero

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 86:

Ministero del tesoro: Prestito redimibile 10% - 1997 denominato «Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti», di scadenza 1° gennaio 1997. Serie sorteggiate per l'ammortamento nella tredicesima estrazione eseguita il 3 novembre 1989.

89A5161

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1989.

Richiamo alle armi di personale militare in congedo per addestramento e aggiornamento nel corso dell'anno 1990.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'anno 1990 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento e addestramento, purché ancora soggetti agli obblighi militari:

millecentottantacinque ufficiali, seicentottantadue sottufficiali e seimilacentodiciotto militari di truppa in congedo illimitato delle Armi e dei Corpi dell'Esercito;

centoquarantaquattro ufficiali e novantasei sottufficiali in congedo illimitato appartenenti alla Marina militare;

trenta ufficiali e trenta sottufficiali in congedo illimitato di tutti i ruoli e categoria dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Il Ministro della difesa stabilirà per ogni Arma, Corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo, il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro della difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1989

COSSIGA

MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1989
Registro n. 46 Difesa, foglio n. 155

89A5692

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 10 agosto 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Savino Melillo.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

I direttori generali, i dirigenti superiori capi degli ispettorati e del servizio per la scuola materna, i primi dirigenti direttori di divisione, fatte salve le attribuzioni particolari loro demandate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, osserveranno le disposizioni di cui agli articoli seguenti per la trattazione degli affari dei rispettivi uffici.

Art. 2.

Sono di competenza esclusiva del Ministro gli atti di Governo; le direttive politiche, i provvedimenti che importino responsabilità politica; i provvedimenti che

riguardino l'approvazione dei piani istitutivi delle scuole e degli istituti di istruzione, i provvedimenti che attengano comunque a problemi di carattere generale o implichino direttamente e indirettamente variazioni al bilancio o siano da leggi e regolamenti attribuiti alla sua specifica competenza e quelli, infine, che o non risultino delegati ai sensi dei successivi articoli o che egli avochi al proprio personale esame.

Art. 3.

Sono altresì riservati al Ministro i rapporti con le organizzazioni sindacali.

Art. 4.

È conferita al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, on. Savino Melillo, la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti alle materie indicate negli articoli successivi.

Nell'ambito delle medesime materie al predetto Sottosegretario è conferita la delega per gli atti di esecuzione conseguenziali a provvedimenti già adottati dal Ministro nell'esercizio dei poteri di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Affari generali e amministrativi - Personale:

affari generali concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici dell'amministrazione centrale, delle sovrintendenze scolastiche regionali ed interregionali e degli uffici scolastici provinciali, amministrazione del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, nonché ai ruoli del personale ispettivo tecnico periferico, bandi relativi ai concorsi per l'accesso ai ruoli predetti, conseguenti nomine, atti e provvedimenti attinenti al rapporto di servizio del personale medesimo di competenza dell'amministrazione centrale, cessazioni dal servizio.

Sono escluse le competenze proprie dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le assunzioni per chiamata diretta, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché le nomine ed i trasferimenti del personale dirigente.

Art. 6.

Istruzione tecnica:

1) affari concernenti l'amministrazione del personale direttivo, docente e non docente ivi compresi i provvedimenti concernenti le nomine in ruolo, i passaggi ed i trasferimenti del personale direttivo e docente, nonché il funzionamento delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale di arte drammatica, dell'accademia nazionale di danza, dei licei artistici, degli istituti d'arte, con l'esclusione delle competenze proprie dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dei piani di finanziamento ordinario e straordinario e delle nomine dei consigli di amministrazione;

2) affari concernenti alunni, tasse, esami;

3) vigilanza sugli istituti di istruzione artistica; approvazione delle deliberazioni dei consigli di amministrazione, approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Art. 7.

Affari concernenti l'edilizia scolastica per quanto non trasferito alla competenza delle regioni.

Art. 8

Concorsi a cattedre ed abilitazioni all'insegnamento:

affari relativi ai concorsi a cattedre ed alle abilitazioni all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e agli istituti d'arte esclusi i bandi di concorso e la nomina dei componenti le commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Pensioni - organi collegiali:

affari concernenti il funzionamento dell'ispettorato per le pensioni ed i problemi relativi al decentramento;

affari concernenti gli organi collegiali della scuola.

Art. 10.

Vigilanza e problemi riguardanti il museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci».

Art. 11.

Ferma restando la competenza riservata al Ministro dal precedente art. 2, è conferita al Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione on. Savino Melillo la delega a curare i rapporti con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, attendendo, in particolare, allo studio delle problematiche inerenti alle regioni meridionali e alla predisposizione di progetti di iniziative, per le materie di comune interesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1989

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1989
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 283

89A5662

DECRETO 10 agosto 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Beniamino Brocca.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

I direttori generali, i dirigenti superiori capi degli ispettorati e del servizio per la scuola materna, i primi dirigenti direttori di divisione, fatte salve le attribuzioni particolari loro demandate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, osserveranno le disposizioni di cui agli articoli seguenti per la trattazione degli affari dei rispettivi uffici.

Art. 2.

Sono di competenza esclusiva del Ministro gli atti di Governo; le direttive politiche, i provvedimenti che importino responsabilità politica; i provvedimenti che riguardino l'approvazione dei piani istitutivi delle scuole e degli istituti di istruzione, i provvedimenti che attengano comunque a problemi di carattere generale o implichino direttamente e indirettamente variazioni al bilancio o siano da leggi e regolamenti attribuiti alla sua specifica competenza e quelli, infine, che o non risultino delegati ai sensi dei successivi articoli o che egli avochi al proprio personale esame.

Art. 3.

Sono altresì riservati al Ministro i rapporti con le organizzazioni sindacali.

Art. 4.

È conferita al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, on. Beniamino Brocca, la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti alle materie indicate negli articoli successivi.

Nell'ambito delle medesime materie al predetto Sottosegretario è conferita la delega per gli atti di esecuzione conseguenziali a provvedimenti già adottati dal Ministro nell'esercizio dei poteri di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Istruzione classica, scientifica e magistrale:

1) affari concernenti l'amministrazione del personale direttivo, docente e non docente, ivi compresi i provvedimenti relativi alle nomine in ruolo, ai passaggi ed ai trasferimenti del personale direttivo e docente, nonché il funzionamento degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, con l'esclusione delle competenze proprie dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

2) affari concernenti alunni, tasse, esami;

3) amministrazione del personale e funzionamento dei convitti nazionali e degli istituti di educazione statali.

Art. 6.

Istruzione tecnica:

1) affari concernenti l'amministrazione del personale direttivo, docente e non docente, ivi compresi i provvedimenti relativi alle nomine in ruolo ai passaggi ed ai trasferimenti del personale direttivo e docente nonché il funzionamento degli istituti di istruzione tecnica con l'esclusione delle competenze proprie dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché dei piani di finanziamento ordinari e straordinari;

2) affari concernenti alunni, tasse, esami;

3) approvazione dei conti consuntivi relativi ad esercizi finanziari anteriori all'attuazione dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 7.

Istruzione professionale:

1) affari concernenti l'amministrazione del personale direttivo, docente e non docente, ivi compresi i provvedimenti relativi alle nomine in ruolo, ai passaggi ed ai trasferimenti del personale direttivo e docente, nonché il funzionamento degli istituti di istruzione professionale, con esclusione delle competenze proprie dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dei piani di finanziamento ordinari e straordinari;

2) affari concernenti alunni, tasse, esami;

3) approvazione dei conti consuntivi relativi ad esercizi finanziari anteriori all'attuazione dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.416.

Art. 8.

Educazione fisica e sportiva:

1) affari concernenti l'amministrazione del personale docente e non docente, ivi compresi i provvedimenti relativi alle nomine in ruolo, ai passaggi ed ai trasferimenti del personale docente, nonché il funzionamento dei servizi di educazione fisica e sportiva nonché delle attività motorie nella scuola elementare con esclusione delle competenze proprie dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dell'approvazione dei piani di ripartizione dei finanziamenti per la costruzione, l'adattamento, l'arredamento, l'attrezzatura ed il funzionamento di palestre ed impianti ginnico-sportivi nelle regioni a statuto speciale;

2) orari e programmi di insegnamento;

3) controllo biologico-sanitario;

4) affari concernenti gli alunni, gli esami e gli esoneri delle lezioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1989

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1989
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 285

89A5663

DECRETO 10 agosto 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Saverio D'Amelio.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

I direttori generali, i dirigenti superiori capi degli ispettorati e del servizio per la scuola materna, i primi dirigenti direttori di divisione, fatte salve le attribuzioni particolari loro demandate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, osserveranno le disposizioni di cui agli articoli seguenti per la trattazione degli affari dei rispettivi uffici.

Art. 2.

Sono di competenza esclusiva del Ministro gli atti di Governo; le direttive politiche; i provvedimenti che importino responsabilità politica; i provvedimenti che riguardino l'approvazione dei piani istitutivi delle scuole e degli istituti di istruzione; i provvedimenti che attengano comunque a problemi di carattere generale o implichino direttamente ed indirettamente variazioni al bilancio o siano da leggi e regolamenti attribuiti alla sua specifica competenza e quelli, infine, che o non risultino delegati ai sensi dei successivi articoli o che egli avochi al proprio personale esame.

Art. 3.

Sono altresì riservati al Ministro i rapporti con le organizzazioni sindacali.

Art. 4.

È conferita al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, sen. Saverio D'Amelio, la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti alle materie indicate negli articoli successivi.

Nell'ambito delle medesime materie al predetto Sottosegretario è conferita la delega per gli atti di esecuzione conseguenziali a provvedimenti già adottati dal Ministro nell'esercizio dei poteri di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Scuola materna:

affari concernenti la scuola materna statale e non statale, esclusa l'approvazione del piano delle istituzioni delle scuole materne statali e di quello dei contributi alle scuole materne non statali.

Art. 6.

Istruzione elementare:

1) affari concernenti l'amministrazione del personale direttivo, docente e non docente delle scuole elementari, con esclusione delle competenze proprie dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

2) ratifica delle assunzioni in ruolo senza concorso e delle riassunzioni in servizio degli insegnanti;

3) scuole parificate, comprese le convenzioni di parificazione;

4) alunni;

5) istituti per ciechi e sordomuti;

6) scuole speciali per minorati fisici e psichici, scuole elementari private e sussidiate;

7) corsi di istruzione per adulti ai fini del conseguimento della licenza di scuola elementare, con esclusione dei piani istitutivi;

8) vigilanza e problemi riguardanti l'ENAM (Ente nazionale assistenza magistrale).

Art. 7.

Istruzione media non statale:

affari concernenti l'istruzione media non statale, escluse le decisioni sui pareggiamenti e sui riconoscimenti legali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1989

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1989
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 284

89A5664

DECRETO 10 agosto 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Laura Fincato.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

I direttori generali, i dirigenti superiori capi degli ispettorati e del servizio per la scuola materna, i primi dirigenti direttori di divisione, fatte salve le attribuzioni particolari loro demandate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, osserveranno le disposizioni di cui agli articoli seguenti per la trattazione degli affari dei rispettivi uffici.

Art. 2.

Sono di competenza esclusiva del Ministro gli atti di Governo; le direttive politiche; i provvedimenti che importino responsabilità politica; i provvedimenti che riguardino l'approvazione dei piani istitutivi delle scuole e degli istituti di istruzione; i provvedimenti che attengano comunque a problemi di carattere generale o implichino direttamente e indirettamente variazioni al bilancio o siano da leggi e regolamenti attribuiti alla sua specifica competenza e quelli, infine, che o non risultino delegati ai sensi dei successivi articoli o che egli avochi al proprio personale esame.

Art. 3.

Sono altresì riservati al Ministro i rapporti con le organizzazioni sindacali.

Art. 4.

È conferita al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, on. Laura Fincato, la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti alle materie indicate negli articoli successivi.

Nell'ambito delle medesime materie al predetto Sottosegretario è conferita la delega per gli atti di esecuzione conseguenziali a provvedimenti già adottati dal Ministro nell'esercizio dei poteri di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Istruzione secondaria di primo grado:

1) affari concernenti l'amministrazione del personale direttivo, docente e non docente, ivi compresi i provvedimenti relativi alle nomine in ruolo del personale direttivo e docente, nonché il funzionamento delle scuole di istruzione secondaria di primo grado, con esclusione delle competenze proprie dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

2) affari concernenti alunni, esami;

3) organizzazione e funzionamento dei corsi per lavoratori, esclusa l'approvazione dei piani di distribuzione dei corsi stessi.

Art. 6.

Scambi culturali:

1) scambi di classi e di studenti e corrispondenza scolastica, scambi di docenti;

2) incarichi di missione all'estero, esclusi quelli relativi a partecipazione ad incontri a livello ministeriale;

3) manifestazioni scolastiche a contenuto educativo europeo: Giornata europea della scuola;

4) borse di studio. Titoli di studio stranieri.

Art. 7.

Affari concernenti l'attuazione del diritto allo studio ed i rapporti con le regioni e gli enti locali.

Art. 8.

Ferma restando la competenza riservata al Ministro dal precedente art. 2, è conferita al Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, on. Laura Fincato, la delega a curare i rapporti con i Ministeri dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali e del turismo e dello spettacolo per le materie di comune interesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1989

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1989
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 282

89A5665

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 novembre 1989.

Impegno della somma di L. 1.999.002.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Sicilia, per l'esercizio 1989, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (FIO 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva

di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre, il successivo decreto d'impegno del 1° dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1986, registro n. 2, foglio n. 132, con il quale è impegnato, per il 1984, cap. 7090, l'importo complessivo di L. 159.459.800.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 165551 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata la variazione in aumento, per il 1989, al cap. 7090, per l'importo di L. 1.999.002.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 33 e 34 «Acque Abruzzo FIO *D*» di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Considerato che per i detti progetti è già stata erogata la somma di L. 23.958.900.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i sopraindicati decreti ministeriali) nonché la somma di L. 13.358.100.000 quale prima, seconda e parziale terza tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di L. 37.317.000.000 approvato con delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Atteso, pertanto, che l'entrata in bilancio dello Stato della quarta tranche BEI di L. 1.999.002.000, per il finanziamento dei soprarichiamati progetti si rende integralmente disponibile per il finanziamento degli altri progetti immediatamente eseguibili di cui alla richiamata delibera CIPE;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare l'intera tranche BEI di L. 1.999.002.000, resasi disponibile a favore dei restanti progetti immediatamente eseguibili;

Considerato che relativamente al progetto n. 74 «Completamento ospedale regionale Messina in contrada Papardo - lotto *A*» di cui alla già menzionata delibera CIPE 22 febbraio 1985, si rendono necessari ulteriori trasferimenti di risorse finanziarie per la realizzazione del detto progetto regionale che risulta in avanzato stato di esecuzione dei lavori;

Considerato, altresì, che tale progetto non ha a suo tempo beneficiato del finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.999.002.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Sicilia per il finanziamento del progetto n. 74 «Completamento ospedale regionale Messina in contrada Papardo - lotto *A*».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 1.999.002.000, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Sicilia secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 208

89A5659

DECRETO 13 novembre 1989.

Impegno della somma di L. 4.497.754.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Abruzzo, per l'esercizio 1989, ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (FIO 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 1986, con il quale viene impegnato l'importo di lire 978,092 miliardi per il 1985 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 165550 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1989, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 4.497.754.000, corrispondente al prestito BEI, concesso per il finanziamento del progetto regionale «Disinquinamento Abruzzo FIO *B*» corrispondente ai progetti numeri 40, 44 e 45 della delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Considerato che per i predetti progetti numeri 40, 44 e 45 è stata già erogata la somma complessiva di L. 20.166.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale), nonché la somma complessiva di L. 4.497.712.650, quale prima tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di L. 40.466.000.000 approvato con delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare il sopracitato importo di L. 4.497.754.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Basilicata per il finanziamento dei progetti numeri 40, 44 e 45 di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 4.497.754.000 è impegnata — a valere sulla seconda tranche BEI di cui alla premessa — a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Abruzzo per il finanziamento delle opere per il «Disinquinamento Abruzzo - FIO *B*», corrispondente ai progetti numeri 40, 44 e 45 di cui alla delibera CIPE richiamata in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 4.497.754.000, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Abruzzo secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 4.497.754.000 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989.

Roma, addì 13 novembre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 210

89A5660

DECRETO 13 novembre 1989.

Impegno della somma di L. 67.966.103.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1989, ai sensi dell'art. 14, terzo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dagli articoli 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dell'art. 17, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1986;

Visto il decreto ministeriale n.039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65 con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 170500, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1989, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 67.966.103.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali: numeri 196, 197, 198, 199, 200, 201 «Acque Piemonte II - FIO *A*» (per L. 19.990.030.375), regione Piemonte; numeri 87, 90, 91, 92, 96 «Difesa suolo Basilicata - FIO *A*» (per L. 29.985.045.780) regione Basilicata; numeri 135 e 136 «Ambiente Friuli-Venezia Giulia - II *A*» (per L. 17.991.027.470) regione Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo complessivo di L. 67.966.103.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti, secondo le modalità di cui al punto 8 della delibera CIPE 12 maggio 1988, alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti soprarichiamati di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988 e 3 agosto 1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 67.966.103.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate come di seguito indicato:

regione Piemonte - «Acque Piemonte II - FIO *A*» corrispondente ai progetti deliberati dal CIPE numeri 196, 197, 198, 199, 200, 201, per L. 19.990.030.375;

regione Basilicata - «Difesa suolo Basilicata-FIO *A*» corrispondente ai progetti deliberati dal CIPE numeri 87, 90, 91, 92, 96 per l'importo arrotondato a L. 29.985.045.155;

regione Friuli-Venezia Giulia - «Ambiente Friuli-Venezia Giulia II *A*» corrispondente ai progetti deliberati dal CIPE numeri 135 e 136 per l'importo di L. 17.991.027.470.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 67.966.103.000, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 67.966.103.000 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 209

89A5661

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 novembre 1989.

Riconoscimento della denominazione di origine «Aceto balsamico di Modena».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare l'art. 77, lettera *d)*, che riserva alla competenza statale l'adozione dei provvedimenti relativi al riconoscimento delle denominazioni di origine e dei marchi di qualità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 ed, in particolare, l'art. 45 che prevede l'utilizzazione di specifiche denominazioni per aceti aventi particolari caratteristiche quale l'«Aceto balsamico di Modena»;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1965 contenente le caratteristiche di composizione e le modalità di preparazione dell'«Aceto balsamico di Modena»;

Vista la domanda presentata dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena e di Reggio Emilia in data 6 novembre 1987 intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione «Aceto balsamico di Modena» come denominazione di origine per contraddistinguere l'aceto disciplinato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1965 sopra citato e la delimitazione della relativa zona di produzione comprendente esclusivamente i territori amministrativi delle province di Modena e di Reggio Emilia;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Emilia-Romagna;

Considerato che l'aceto denominato «Aceto balsamico di Modena» è un prodotto specifico e tradizionale della zona sopra citata ottenuto con particolari tecnologie che rispondono esse pure ad una tradizione locale;

Ritenuto che per le motivazioni sopra esposte sussistono i requisiti e le condizioni per l'accoglimento della domanda presentata dalle suddette camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Ritenuto altresì che il riconoscimento della denominazione «Aceto balsamico di Modena» come denominazione di origine risponde all'esigenza di tutelare sia i produttori che i consumatori da un eventuale uso della denominazione stessa per contraddistinguere prodotti provenienti da zone diverse e quindi non rispondenti alla tradizione specifica instauratasi nelle province contigue di Modena e di Reggio Emilia;

Decreta:

È riconosciuta la denominazione di origine «Aceto balsamico di Modena» che è utilizzata per contraddistinguere l'aceto le cui caratteristiche di produzione e modalità di preparazione sono disciplinate dal decreto ministeriale 3 dicembre 1965.

La zona di produzione dell'Aceto balsamico di Modena comprende i territori amministrativi delle province di Modena e di Reggio Emilia.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1989

Il Ministro: MANNINO

89A5666

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 novembre 1989.

Norme sui sedili non imbottiti e non rivestiti installati nei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo del 6 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1983, sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984 (supplemento ordinario) sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

Sentito il parere del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Rilevata la necessità di chiarire il contenuto del punto 4), lettera *b)*, dell'art. 2 del decreto ministeriale 6 luglio 1983 e di dettare contestualmente norme transitorie di applicazione;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 4), lettera *b)*, dell'art. 2 del decreto ministeriale 6 luglio 1983 è abrogato.

Art. 2.

I sedili non imbottiti o non rivestiti già installati alla data di entrata in vigore del presente decreto e costituiti da materiali rigidi combustibili non classificati alla reazione al fuoco con le procedure di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984, possono rimanere in opera fino al 31 dicembre 1998.

I suddetti sedili installati in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere classificati e risultare di classe di reazione al fuoco non superiore a 2; nel caso in cui siano previsti accorgimenti migliorativi delle condizioni di sicurezza dei locali, come indicato all'art. 2 del decreto ministeriale 6 luglio 1983, possono risultare di classe non superiore a 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1989

Il Ministro dell'interno
GAVA

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
CARRARO

89A5658

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 novembre 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 dicembre 1989-14 gennaio 1990, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 1989, con il quale è stato fissato nella misura del 14,20 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1989;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 dicembre 1989-14 gennaio 1990, è pari al 13,80 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 dicembre 1989-14 gennaio 1990, è pari al 13,80 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 dicembre 1989-14 gennaio 1990, è pari al 14,30 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A5654

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 novembre 1989.

Inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata con decreti ministeriali 6 dicembre 1985 e 2 maggio 1988 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i decreti ministeriali 6 dicembre 1985 e 2 maggio 1988, con i quali l'ospedale S. Camillo De Lellis, presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 10 di Roma, è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 10 di Roma intesa ad ottenere l'inclusione dei seguenti sanitari: Angelica dott. Giuseppe, Attanasio dott. Giovanni, Giacopino dott.ssa Fiorella, Nesi dott. Fabrizio, Taibbi dott. Dino, Benhar Noccioli dott.ssa Meryeme, Barbieri dott. Francesco, Colavecchi dott.ssa Claudia, Caravetta dott.ssa Patrizia, Cipullo dott. Pierluigi, Libutti dott. Raffaele, Sartori dottor Giovanni e De Benedictis prof. Fernando, nell'équipe già autorizzata, con decreti ministeriali 6 dicembre 1985 e 2 maggio 1988, all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 settembre 1989;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Angelica, il dott. Giovanni Attanasio, la dott.ssa Fiorella Giacopino, il dott. Fabrizio Nesi, il dott. Dino Taibbi, — assistenti cardiochirurghi presso l'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma —, la dott.ssa Meryeme Benhar Noccioli, il dott. Francesco Barbieri, la dott.ssa Claudia Colavecchi, — aiuti anestesisti presso l'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma —, la dott.ssa Patrizia Caravetta, il dott. Pierluigi Cipullo, il dottor Raffaele Libutti, il dott. Giovanni Sartori, — assistenti anestesisti presso l'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma ed il prof. Fernando De Benedictis — aiuto cardiologo presso l'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma — sono inclusi nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico con i summenzionati decreti ministeriali 6 dicembre 1985 e 2 maggio 1988.

Art. 2.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 10 di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A5656

DECRETO 23 novembre 1989.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale Umberto I di Ancona.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 12 di Ancona, in data 19 aprile 1986, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale Umberto I di Ancona, attività da effettuarsi a cura di sanitari di altre sedi già autorizzati al prelievo del predetto organo;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 30 luglio 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 settembre 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Umberto I di Ancona è autorizzato alle attività di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie del padiglione chirurgico dell'ospedale Umberto I di Ancona.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari della divisione cardiochirurgica «A. De Gasperis» dell'ospedale Niguarda Ca Granda di Milano, già autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico, con decreto ministeriale 11 novembre 1985:

Pellegrini prof. Alessandro, primario della divisione cardiochirurgica «A. De Gasperis» dell'ospedale Niguarda Cà Granda di Milano;

Panzeri prof. Ezio e Gordini dott. Veliano, aiuti presso la divisione cardiochirurgica «A. De Gasperis» dell'ospedale Niguarda Cà Granda di Milano;

Rossi prof. Cristiano, Marcazzan dott. Enrico, Quaini dott. Eugenio e Taglieri dott. Corrado, assistenti presso la divisione cardiochirurgica «A. De Gasperis» dell'ospedale Niguarda Cà Granda di Milano.

Art. 4.

L'équipe di cui all'art 3 del presente decreto, per le operazioni di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale Umberto I di Ancona, potrà avvalersi della collaborazione dei seguenti sanitari:

Astolfi prof. Daniel, primario della divisione di chirurgia cardiovascolare dell'ospedale cardiologico «Lancisi» di Ancona;

Ferrini dott. Luigi, Massini dott. Carlo, De Pinto dott. Francesco, Brignami dott. Remo e Piccoli dottor Giampiero, aiuti presso la divisione di chirurgia cardiovascolare dell'ospedale cardiologico «Lancisi» di Ancona;

Iacovoni dott. Gianfranco, Bianchini dott. Fabio e Bucari dott. Sante, assistenti presso la divisione di chirurgia cardiovascolare dell'ospedale cardiologico «Lancisi» di Ancona.

Art. 5.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 6.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 7.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 12 di Ancona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A5657

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 1989.

Autorizzazione alla conservazione, presso i centri di servizio di Bari e Venezia, delle dichiarazioni relative agli anni d'imposta 1981 e 1982, nonché di quelle integrative presentate ai sensi del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, e successive modifiche e integrazioni, presentate ai centri di servizio di Roma e Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Ravvisata la carenza degli spazi presso le sedi dei centri di servizio di Roma e di Milano che non consentono la ricezione delle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 1990;

Decreta:

Art. 1.

I centri di servizio di Roma e di Milano si avvalgono, per la conservazione delle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni 1982 e 1983, rispettivamente per gli anni d'imposta 1981 e 1982, nonché di quelle integrative presentate ai sensi del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, e successive modificazioni e integrazioni, degli spazi disponibili presso i centri di servizio di Bari e di Venezia.

La competenza giuridica sulle dichiarazioni in questione rimane comunque dei centri di servizio di Roma e di Milano.

Art. 2.

Le dichiarazioni dei redditi, con i relativi allegati, che si trasmettono in attuazione dell'art. 1, devono essere racchiuse in contenitori sigillati ed accompagnate da una distinta di trasmissione, predisposta in triplice copia dal Centro di servizio mittente, con l'indicazione del centro di servizio destinatario, del tipo di modello, dell'anno di imposta, del numero del contenitore e del numero di liste racchiuse in ciascun contenitore.

I centri di servizio destinatari devono controllare l'integrità dei sigilli nonché la corrispondenza tra il contenuto della distinta di trasmissione ed il numero di contenitori ricevuti.

Una copia della distinta stessa deve essere restituita al centro di servizio mittente debitamente datata e firmata per ricevuta.

I centri di servizio destinatari devono rendere disponibili ai centri di servizio competenti, le dichiarazioni trasferite necessarie per eventuali ulteriori lavorazioni utilizzando le stesse modalità di trasmissione previste nei commi precedenti.

Art. 3.

Al trasporto delle dichiarazioni, di cui all'art. 1, sono abilitati i vettori che svolgono già attualmente tale servizio in occasione della presentazione ai comuni delle dichiarazioni stesse.

Al fine della necessaria autorizzazione devono essere comunicati ai centri di servizio i nominativi delle persone incaricate dal vettore per il trasporto degli indicati documenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1989

Il Ministro: FORMICA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

L'art. 4, secondo comma, del D.P.R. n. 787/1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 29 novembre 1980), è il seguente:

«Ai centri di servizio possono essere inoltre affidate, con decreti del Ministro delle finanze operazioni inerenti alla ricezione, al controllo e all'archiviazione di atti e comunicazioni relativi all'anagrafe tributaria o comunque rilevanti ai fini dell'imposizione, nonché altre operazioni strumentali rispetto a quelle indicate nel comma precedente o ad esse connesse o conseguenziali»

89A5693

DECRETO 24 novembre 1989.

Autorizzazione ad intraprendere, presso i centri di servizio di Bologna e Genova, le lavorazioni iniziali sulle dichiarazioni presentate negli anni 1988 e 1989 al I ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Ravvisata l'opportunità di accelerare le lavorazioni delle dichiarazioni dei redditi, presentate al I ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze negli anni 1988 e 1989;

Decreta:

Art. 1.

Il I ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze si avvarrà, per le lavorazioni iniziali delle dichiarazioni presentate negli anni 1988 e 1989 (apertura delle buste, ordinamento per cumune, protocollazione e formazione dei pacchi di dichiarazioni in originale e di pacchi di dichiarazioni - copia comune), del personale addetto alle medesime operazioni nei centri di servizio di Bologna e Genova.

A tal fine le dichiarazioni dei redditi presentate nel 1988 al I ufficio imposte dirette di Firenze verranno trasmesse al centro di servizio di Genova, mentre quelle presentate nel 1989 verranno trasmesse al centro di servizio di Bologna.

La competenza giuridica sulle dichiarazioni in oggetto rimane comunque del I ufficio imposte di Firenze che provvederà eventualmente a distaccare presso i suddetti centri di servizio di Bologna e Genova proprio personale per seguire l'andamento delle lavorazioni.

Art. 2.

Le dichiarazioni dei redditi, con i relativi allegati, che il I ufficio imposte di Firenze trasmette ai citati centri di servizio in attuazione dell'art. 1, devono essere racchiuse in contenitori sigillati e accompagnate da una distinta di trasmissione, predisposta in triplice copia dall ufficio mittente, con l'indicazione del centro di servizio destinatario, del numero dei contenitori, dell'anno d'imposta e del tipo di modello in essi contenuto.

I centri di servizio destinatari devono controllare l'integrità dei sigilli nonché la corrispondenza tra il contenuto della distinta di trasmissione ed il numero di contenitori ricevuti.

Una copia della distinta stessa deve essere restituita all'ufficio mittente debitamente datata e firmata per ricevuta.

Analoghe modalità di spedizione devono essere adottate per la restituzione delle dichiarazioni lavorate.

Art. 3.

Al trasporto delle dichiarazioni di cui all'art. 1 sono abilitati i vettori che svolgono già attualmente tale servizio in occasione della presentazione ai comuni delle circoscrizioni dei centri di servizio delle medesime dichiarazioni.

Al fine della necessaria autorizzazione devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria i nominativi delle persone indicate dal vettore per il trasporto degli indicati documenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1989

Il Ministro: FORMICA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

L'art. 4, secondo comma, del D.P.R. n. 787/1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 29 novembre 1980), è il seguente:

«Ai centri di servizio possono essere inoltre affidate, con decreti del Ministro delle finanze operazioni inerenti alla ricezione, al controllo e all'archiviazione di atti e comunicazioni relativi all'anagrafe tributaria o comunque rilevanti ai fini dell'imposizione, nonché altre operazioni strumentali rispetto a quelle indicate nel comma precedente o ad esse connesse o conseguenziali».

89A5694

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO 31 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 31 ottobre 1986;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

I vigenti articoli 612, 613 e 614, relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 533 e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola sopracitata.

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 534. — È istituita la scuola di specializzazione in neurochirurgia presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio professionale specialistico di neurochirurgia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurochirurgia.

Art. 535. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 536. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia con il contributo dei seguenti dipartimenti o istituti: patologia umana ed ereditaria, clinica neurologica, clinica oculistica, clinica otorinolaringoiatrica, clinica psichiatrica, fisiologia, anatomia.

Art. 537. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 538. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) neurobiologia;
b) diagnostica clinica;
c) diagnostica strumentale;
d) tecnica operatoria;
e) chirurgia speciale;
f) anestesia e rianimazione.

Art. 539. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Neurobiologia:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
neuropatologia.

b) Diagnostica clinica:
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurochirurgia.

c) Diagnostica strumentale:
neurofisiologia clinica;
neuroradiologia.

d) Tecnica operatoria:
tecnica operatoria.

e) Chirurgia speciale:
neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurotraumatologia;
chirurgia del sistema nervoso periferico;
neurochirurgia infantile.

f) Anestesia e rianimazione:
neuroanestesia e rianimazione.

Art. 540. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Neurobiologia (ore 150):
neuroanatomia . . . . ore 75
neurofisiologia . . . . » 75

Diagnostica clinica (ore 250):
semeiotica e clinica neurologica . . . » 75
elementi di psichiatria . . . . » 25
neurochirurgia . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica clinica (ore 300):
neuro-oftalmologia . . . . ore 75
neuro-otoiatria . . . . » 75
neurochirurgia . . . . » 150

Diagnostica strumentale (ore 100):
neurofisiologia clinica . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Neurobiologia (ore 75):
neuropatologia . . . . ore 75

Diagnostica clinica (ore 125):
neurochirurgia . . . . » 125

Diagnostica strumentale (ore 100):
neuroradiologia . . . . » 100

Anestesia e rianimazione (ore 100):
neuroanestesia e rianimazione . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica clinica (ore 75):
neurochirurgia . . . . ore 75

Diagnostica strumentale (ore 75):
neuroradiologia . . . . » 75

Tecnica operatoria (ore 100):
tecnica operatoria . . . . » 100

Chirurgia speciale (ore 150):
neurotraumatologia . . . . ore 75
chirurgia del sistema nervoso periferico . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Diagnostica clinica (ore 100):
neurochirurgia . . . . ore 100

Tecnica operatoria (ore 100):
tecnica operatoria . . . . » 100

Chirurgia speciale (ore 200):
neurochirurgia funzionale e stereotassica . . . . » 100
neurochirurgia infantile . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 541. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti / divisioni / ambulatori / laboratori:

laboratorio di elettroencefalografia, sezione clinica neurochirurgica;

laboratorio di neurobiologia, sezione clinica neurochirurgica, Policlinico S. Matteo;

laboratorio di elettrodiagnosi neurooftalmologica e di pupillografia, clinica oculistica, Policlinico S. Matteo;

laboratorio di elettroencefalografia, divisione di neurochirurgia, ospedale di circolo, Varese;

laboratorio di neurofisiologia clinica, clinica neurologica;

ambulatorio sezione clinica neurochirurgica, Policlinico S. Matteo;

ambulatorio divisione di neurochirurgia, ospedale di circolo, Varese;

reparto di degenza, sezione clinica neurochirurgica, Policlinico S. Matteo;

servizio di anestesia e rianimazione II, Policlinico S. Matteo;

divisione di neurochirurgia, ospedale di circolo, Varese.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 542 (*Norme transitorie*). — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Art. 543. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, addì 31 agosto 1989

Il rettore: SCHMID

89A5629

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO 20 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 10 luglio 1985 e 14 dicembre 1988; del consiglio di amministrazione in data 24 settembre 1985 e 31 gennaio 1989; del senato accademico in data 23 settembre 1985 e 9 febbraio 1989 che hanno approvato la modifica di statuto per la scuola di specializzazione in psichiatria;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 31 ottobre 1986;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 651 a 653, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi.

Dopo l'art. 650, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in psichiatria:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 651. — È istituita la scuola di specializzazione in psichiatria presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche utili alla formazione di medici specialisti nel campo dei disturbi psichici e comportamentali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 652. La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 653. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 654. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 655. — La scuola comprende cinque ore di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) psichiatria clinica;
c) psicoterapeutica;
d) sociopsichiatria;
e) psico-biologica.

Art. 656. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
genetica medica;
informatica;
psicofarmacologia di base.

b) Psichiatria clinica:
psichiatria;
psicopatologia;
psicodiagnostica;
psicosomatica;
psicofarmacologia clinica;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicogeriatria;
neurologia.

c) Psicoterapeutica:
psicoterapia;
psicodinamica;
metodologia del rapporto medico-paziente;
psicologia medica.

d) Sociopsichiatria:
psichiatria sociale;
igiene mentale;
psichiatria forense;
epidemiologia.

e) Psico-biologica:
biochimica del S.N.C.;
strutture e funzioni integrative del S.N.C.;
psicofisiologia;
psicoendocrinologia.

Art. 657. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):

genetica medica . . . . ore 20
psicofarmacologia di base . . . . . . » 30
informatica . . . . » 50

Psichiatria clinica (ore 200):

psichiatria . . . . » 100
neurologia . . . . » 50
psicodiagnostica . . . . » 50

Psico-biologica (100):

strutture e funzioni integrative del S.N.C. . . . . » 40
biochimica del S.N.C. . . . . » 20
psicofisiologia . . . . » 20
psicoendocrinologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Psichiatria clinica (ore 200):

psichiatria . . . . ore 100
psicopatologia . . . . » 60
psicofarmacologia clinica . . . . » 40

Psicoterapeutica (ore 200):

psicoterapia. . . . . » 70
psicodinamica . . . . » 30
psicologia medica . . . . » 50
metodologia del rapporto medico-paziente. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Psichiatria clinica (ore 150):

psichiatria . . . . ore 100
neuropsichiatria infantile . . . . » 50

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia. . . . . » 150

Sociopsichiatria (ore 100):

psichiatria sociale . . . . » 40
igiene mentale . . . . » 30
epidemiologia . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Psichiatria clinica (ore 170):

psichiatria . . . . ore 100
psicosomatica . . . . » 50
neuropsicogeriatria. . . . . » 20

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia. . . . . » 150

Sociopsichiatria (ore 80):

psichiatria sociale . . . . » 50
psichiatria forense. . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 658. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori tutti afferenti ad istituti della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna:

reparto degenze clinica psichiatrica;
ambulatori clinica pschiatrica;
ambulatori servizio territoriale della clinica psichiatrica;
day hospital del servizio territoriale della clinica psichiatrica;
laboratorio di informatica dell'istituto di psichiatria;
laboratorio di elettroencefalografia dell'istituto di psichiatria;
servizio di consulenza psichiatrica per i pazienti residenti nel territorio di competenza della clinica psichiatrica ricoverati presso l'ospedale maggiore di Bologna;
reparti clinica neurologica;
reparti neuropsichiatria infantile;
laboratori istituto di farmacologia;
laboratori istituto di biochimica;
laboratori istituto di istologia ed embriologia generale;
laboratori di informatica istituto di fisica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, addì 20 settembre 1989

Il rettore: ROVERSI MONACO

89A5669

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO 2 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 317 l'ordinamento della scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti di oftalmologia è soppresso.

Art. 2.

Dopo l'art. 353, e con lo spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia.

Scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia

Art. 354. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa teorico-pratica istruendo gli allievi sui problemi della motilità binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici, dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La scuola rilascia il diploma di ortottisti - assistenti in oftalmologia.

La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di dodici studenti.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

elementi di anatomia dell'apparato visivo e del sistema nervoso centrale;
fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;
ottica fisiopatologica;
ortottica;
psicologia infantile.

2° Anno:

elementi di patologia oculare;
elementi di neuroftalmologia;
nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
ortottica.

3° Anno:

tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (esame rifrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, EMG, ecografia, retinografia e fluorangiografia);
ortottica;
nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'età infantile;
nozioni di medicina legale (*).

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

ortottica;
ambulatorio divisionale;
ambulatori speciali.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima dalla data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, addì 2 ottobre 1989

Il rettore: BONSEMBIANTE

89A5667

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO 2 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 22 luglio 1988;

Vista la ministeriale del 13 luglio 1989, prot. n. 975;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 220, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in disegno industriale, afferente alla facoltà di architettura.

Scuola di specializzazione in disegno industriale

Art. 221. — È istituita la scuola di specializzazione in disegno industriale presso l'Università di Palermo.

La scuola rilascia il titolo di specialista in disegno industriale.

La scuola ha lo scopo di condurre ad una specifica preparazione critica e professionale, integrativa di quella fornita dai corsi di laurea e di far conseguire una più vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per la progettazione di oggetti, di sistemi di oggetti e di elementi di finitura e nuovi materiali.

Art. 222. — La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno centocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di quarantacinque specializzandi.

Art. 223. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di architettura, la facoltà di lettere, la facoltà di ingegneria, la facoltà di economia e commercio, il dipartimento di rappresentazione, conoscenza, figurazione, trasformazione dell'ambiente costruito-naturale, il dipartimento di

storia e progetto nell'architettura, il dipartimento di tecnologia e produzione meccanica, il dipartimento di energetica e applicazioni di fisica, l'istituto di disegno industriale e produzione edilizia della facoltà di architettura, l'istituto di architettura tecnica della facoltà di ingegneria, l'istituto di scienze antropologiche e geografiche della facoltà di lettere, l'istituto di filosofia della facoltà di lettere, l'istituto di storia dell'arte della facoltà di lettere, l'istituto di disegno di macchine della facoltà di ingegneria, l'istituto di statistica applicata alla ricerca economica della facoltà di economia e commercio.

Art. 224. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura e in ingegneria.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi delle disposizioni vigenti, quelli richiesti dal comma precedente.

Art. 225. — Le materie fondamentali d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

tecnologie dei materiali (area della tecnologia);
storia del disegno industriale (area della storia);
semiologia ed estetica (area della percezione);
disegno industriale 1° (area progettuale).

2° Anno:

tecnologia di produzione (area della tecnologia);
fattibilità del prodotto (area della tecnologia);
morfologia dei componenti (area della componentistica).

3° Anno:

organizzazione della produzione (area della tecnologia),
disegno industriale 2° (area progettuale);
progettazione ambientale (area progettuale).

Elenco dei corsi opzionali:

cultura tecnologica della progettazione (area tecnologica);
illuminotecnica e impianti (area tecnologica);
elementi di analisi di mercato (area tecnologica);
econometria (area tecnologica);
ergonomia (area tecnologica);
storia dell'arte contemporanea (area della storia);
storia dell'arte applicata (area della storia);
storia della comunicazione (area della storia);
storia del costume (area della storia);
disegno operativo e geometria costruttiva (area della percezione);
elementi di informatica (area della percezione);
elaborazione elettronica della progettazione (area della percezione);
modellistica (area della percezione);
coordinazione dimensionale (area della componentistica);
normative di controllo della qualità (area della componentistica);
igiene ambientale (area della componentistica);
sperimentazione di sistemi e componenti (area progettuale);
progettazione grafica (area progettuale);
arredamento e architettura degli interni (area progettuale);
strumenti e tecniche della comunicazione visiva (area della percezione);
storia della scienza (area della storia);
antropologia culturale (area scienze dell'uomo);
socioeconomia previsionale (area socioeconomica).

Art. 226. — Lo specializzando è tenuto a seguire sedici insegnamenti, sei al primo anno, sei al secondo anno, quattro al terzo anno sulla base di un piano di studi presentato al primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Le discipline inserite nell'annessa tabella (art. 225) devono essere attinte nel seguente rapporto: almeno tre insegnamenti dall'area della tecnologia (1), due insegnamenti dall'area della storia (3), due insegnamenti dall'area della percezione (4), due insegnamenti dall'area della componentistica (5), quattro insegnamenti dall'area progettuale (6).

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 227. - L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 228. — Come previsto dall'art. 223 della normativa generale, il «bando di concorso di ammissione alla scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, e i programmi di esame».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, addì 2 ottobre 1989

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

89A5668

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO 6 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonché riconosciute le esigenze di specificità professionale, disponibilità di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 195 e con il seguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina nucleare.

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 196. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina nucleare presso l'Università degli studi di Sassari.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali necessarie all'impiego in vivo e in vitro di sorgenti radioattive non sigillate e delle proprietà dei nuclei stabiliti a scopo diagnostico, terapeutico e di prevenzione, nonché le conoscenze necessarie per la radioprotezione.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina nucleare.

Art. 197. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 198. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 199. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 200. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;

b) fisica e strumentazione;

c) tecniche in vitro;

d) applicazioni cliniche medico-nucleari;

e) radiobiologia e radioprotezione.

Art. 201. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:

fondamenti di matematica e matematica avanzata;
fondamenti di fisica;
statistica e informatica;
fisiopatologia generale;
teoria dei traccianti;
elaborazione dei dati e delle immagini.

b) Fisica e strumentazione:

fisica nucleare e fisica delle radiazioni;
elettronica;
strumentazione per rivelazioni di radioattività (in vivo e in vitro);
strumentazione per rivelazioni di radiazioni non ionizzanti (NMR, ecografia, termografia, ecc.).

c) Tecniche in vitro:

radiochimica e radiobiochimica;
radiofarmacologia, radiofarmacia e controllo di qualità dei radiofarmaci;
radioimmunologia;
metodologia delle indagini in vitro;
marcatura di cellule, strutture subcellulari e molecole biologiche.

d) Applicazioni cliniche:

metodologie di base delle misure in vivo;

metodologia clinica e diagnostica speciale (sistema endocrino, sistema cardiovascolare, apparato locomotore, apparato respiratorio, sistema nervoso, apparato digerente e ghiandole annesse, sistema nefro-urologico e genitale, sistema emopoictico);

diagnostica oncologica;

cinetica, distribuzione e metabolismo con tecniche traccianti;

metodologie diagnostiche avanzate e/o alternative (tecniche tomografiche radioisotopiche NMR, ecografia termografia, ecc.);

terapia con sorgenti non sigillate nelle malattie neoplastiche e non neoplastiche;

nozioni di radioterapia oncologica.

e) Radiobiologia e radioprotezione:

radiobiologia;

biologia delle radiazioni non ionizzanti;

dosimetria applicata;

radioprotezione (del paziente, del personale professionalmente esposto, dell'ambiente e della popolazione);

normativa e legislazione, strutturazione e organizzazione di un servizio di medicina nucleare.

Art. 202. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 100):

fondamenti di matematica e matematica avanzata	ore	30
fondamenti di fisica	»	20
statistica e informatica	»	30
fisiopatologia generale	»	20

Fisica e strumentazione (ore 100):

fisica nucleare e fisica delle radiazioni	»	80
elettronica	»	20

Tecniche in vitro (ore 100):

radiochimica e radiobiochimica	»	30
radiofarmacologia, radiofarmacia e controllo di qualità dei radiofarmaci	»	70

Radiobiologia e radioprotezione (ore 100):

radiobiologia	»	50
biologia delle radiazioni non ionizzanti	»	20
dosimetria applicata	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Scienze di base (ore 100):

fondamenti di matematica e matematica avanzata	ore	30
statistica e informatica	»	20
teoria dei traccianti	»	30
elaborazione dei dati e delle immagini	»	20

Fisica e strumentazione (ore 100):

strumentazione per rivelazione di radioattività (in vivo e in vitro)	»	60
strumentazione per rivelazione di radiazioni non ionizzanti	»	40

Tecniche in vitro (ore 200):

radioimmunologia	»	100
metodologia delle indagini in vitro	»	60
marcatura di cellule, strutture subcellulari e molecole biologiche	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Applicazioni cliniche (ore 400):

metodologie di base delle misure in vivo	ore	40
metodologia clinica e diagnostica speciale	»	360

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Applicazioni cliniche (ore 300):

diagnostica oncologica	ore	40
cinetica, distribuzione e metabolismo con tecniche traccianti	»	40
metodologie diagnostiche avanzate e/o alternative	»	100
terapia con sorgenti non sigillate nelle malattie neoplastiche e non neoplastiche	»	80
nozioni di radioterapia oncologica	»	40

Radiobiologia e radioprotezione (ore 100):

radioprotezione	»	50
normativa e legislazione, strutturazione e organizzazione di un servizio di medicina nucleare	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 203. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti/divisioni/ambulatori/laboratori afferenti alla medicina nucleare.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, addì 6 ottobre 1989

Il rettore: MILELLA

89A5674

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO 7 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1926, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove proposte di modifiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 20 maggio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

dopo l'art. 189 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intestazione:

Scuola di specializzazione in psicologia clinica

Art. 191. — È istituita la scuola di specializzazione in psicologia clinica presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola si articola in un unico indirizzo:

psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di carattere clinico, in ambito individuale e di gruppo, nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo, nonché nel campo della devianza, con competenze proprie della professionalità psicologica nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica, con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 192. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 193. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola i dipartimenti di psicologia e le facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 194. — Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale. I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Art. 195. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

propedeutica;

psicodiagnostica;

psicoterapie individuali e di gruppo;

interventi psicologici nelle istituzioni.

Art. 196. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa sono i seguenti:

Propedeutica:

teorie e metodologia della psicologia clinica;

metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica;

psicologia dello sviluppo;

psicofisiologia clinica;

psicologia sociale e dei gruppi;

genetica medica e del comportamento;

neurofisiologia e psicofarmacologia.

Psicodiagnostica:

teoria e tecnica dei test psicologici;

teoria e tecnica del colloquio clinico;

teorie e tecniche di analisi del comportamento;

teorie e tecniche di analisi istituzionale;

psicopatologia generale e dell'età evolutiva;

psichiatria;

neuropsicologia clinica.

Psicoterapie individuali e di gruppo:

psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza;

teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico;

psicoterapia psicoanalitica;

psicoterapia comportamentale;

psicoterapia relazionale sistemica;

tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapie di sostegno;

tecniche delle psicoterapie brevi;

psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento;

tecniche di intervento psicologico sui gruppi;

tecniche di prevenzione e controllo dello «stress»;

tecniche di intervento psicologico sulle istituzioni;

interventi psicologici sull'anziano.

Interventi psicologici nelle istituzioni:

psicosociologia delle istituzioni e tecniche di intervento;

organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria;

aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione;

psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica;

interventi psicologici negli handicap;

interventi psicologici in campo gerontologico;

analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni;

psicosomatica;

medicina criminologica e psichiatria forense;

interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario;

psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico;

psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico.

Art. 197. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore, come di seguito ripartite) ed in una attività elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 220):

teorie e metodologia della psicologia clinica	ore	50
psicologia dello sviluppo	»	60
genetica medica e del comportamento	»	50
psicologia sociale e dei gruppi	»	60

Psicodiagnostica (ore 180):

teoria e tecnica dei test psicologici	»	60
tecnica e terapia del colloquio clinico	»	60
psicopatologia generale e dell'età evolutiva	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 180):

metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica	ore	60
psicofisiologia clinica	»	60
neurofisiologia e psicofarmacologia	»	60

Psicodiagnostica (ore 220):

teorie e tecniche di analisi del comportamento	»	60
psichiatria	»	60
neuropsicologia clinica	»	50
teorie e tecniche di analisi istituzionale	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

psicologia delle istituzioni e tecniche di intervento	ore	70
organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria	»	60
aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione	»	60
psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica	»	70
analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni	»	70
psicosomatica	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

interventi psicologici negli handicap	ore	70
interventi psicologici in campo gerontologico	»	70
medicina criminologica e psichiatria forense	»	60

interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario	ore	60
psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico	»	70
psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

Per i primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente statuto, possono essere ammessi al concorso per l'accesso alla scuola, oltre ai candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 194, i candidati in possesso di altre lauree i quali abbiano superato almeno cinque esami in discipline psichiatriche o psicologiche e abbiano superato l'esame di laurea con una di tali discipline.

Messina, addì 7 ottobre 1989

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

89A5628

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO 10 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», e in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, concernente la istituzione della terza scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, in sostituzione della scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 19 maggio 1989, nonché la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 110 del 12 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato:

Gli articoli da 588 a 591, relativi alla scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana, sono soppressi.

Dopo l'art. 587 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della terza scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia:

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia
(Terza scuola)

Art. 588 — È istituita la terza scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia ed ostetricia.

La scuola rilascia i titoli di specialista in ginecologia ed ostetricia, indirizzo in ginecologia ed ostetricia, indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 589. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 590. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 591. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 592. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio,

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;

f) medicina fetale;

g) ginecologia;

h) ginecologia oncologica;

i) andrologia;

l) diagnostica prenatale;

m) controllo della fertilità, della sterilità di coppia;

n) terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia.

Art. 593. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:

genetica medica;
istologia ed embriologia;
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
andrologia;
immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):

ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);
citopatologia;
patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:

pianificazione familiare;
medicina preventiva;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:

ostetricia;
tecniche operatorie in ostetricia;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
terapia del dolore;
diagnostica ostetrica per immagini.

f) Medicina fetale:

ostetricia fetale (medica e chirurgica);
neonatologia.

g) Ginecologia:

metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia e istologia patologica;
ginecologia;
ginecologia urologica;
diagnostica per immagini;
ginecologia dell'adolescente;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:

ginecologia oncologica;
chemioterapia antiblastica;
radiodiagnostica e radioterapia.

i) Andrologia:

endocrinologia andrologica;
fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

l) Diagnostica prenatale:

fisiopatologia embriofetale e placentare;
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale;
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;
teratologia;
citogenetica.

m) Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:

contraccezione e pianificazione familiare;
principi di educazione demografica;
sterilizzazione maschile e femminile;
immunopatologia della riproduzione umana;
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;
psicosomatica della riproduzione.

n) Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:

terapia medica della sterilità femminile;
terapia medica della sterilità maschile;
terapia medica della sterilità di coppia;
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo;
fecondazione artificiale.

Art. 594. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica	ore	20
istologia ed embriologia	»	20
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi	»	20

fisiopatologia della riproduzione umana . . . ore 40
ginecologia endocrinologica . . . . . » 30
andrologia . . . . » 15
immunologia . . . . » 10

Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):
ostetricia (fisiologia ostetrica) . . . . » 60
endocrinologia ostetrica. . . . . » 20
metodologia clinica . . . . » 30

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):
metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale) . . . . » 60
citopatologia . . . . » 20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):
medicina preventiva in ginecologia e ostetricia . . . . » 20
diagnostica senologica. . . . . » 15
psicologia e psicosomatica . . . . . . » 10
sessuologia . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale) . . . . ore 30
citopatologia . . . . » 20
patologia clinica . . . . » 20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):
tecniche operatorie ostetriche . . . . » 80
anatomia e istologia patologica . . . » 20
ostetricia . . . . » 100

Ginecologia (ore 130):
metodologia clinica (diagnostica ginecologica) . . . . » 30
anatomia ed istologia patologica . . » 20
ginecologia . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in ginecologia ed ostetricia:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):
pianificazione familiare . . . . ore 20
organizzazione e programmazione sanitaria . . . . » 10
medicina legale e delle assicurazioni » 20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):
anestesia e rianimazione in ostetricia ore 20
tecniche operatorie ostetriche . . . . » 50
ostetricia . . . . » 50

Medicina fetale (ore 100):
ostetricia fetale (medica e chirurgica) » 60
neonatologia . . . . » 40

Ginecologia (ore 130):
tecniche operatorie in ginecologia. . » 50
ginecologia . . . . » 70
ginecologia dell'adolescente. . . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in ginecologia e ostetricia:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):
diagnostica per immagini. . . . . . . ore 20
ostetricia . . . . » 50
terapia del dolore . . . . » 10

Ginecologia (ore 240):
ginecologia urologica . . . . » 30
diagnostica per immagini. . . . . . . » 30
chirurgia addominale . . . . » 20
tecniche operatorie in ginecologia. . » 60
ginecologia . . . . » 100

Ginecologia oncologica (ore 80):
ginecologia oncologica . . . . » 40
chemioterapia antiblastica . . . . . . » 20
radiodiagnostica e radioterapia . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Andrologia (ore 50):
endocrinologia andrologica. . . . . . ore 25
fisiologia apparato genitale maschile in funzione della riproduzione. . . . . » 25

Diagnostica prenatale (ore 280):
fisiopatologia embriofetale e placentare . . . . » 100
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale . . . . » 50
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale . . . . » 100
teratologia . . . . » 10
citogenetica. . . . . » 20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 70):
medicina legale e delle assicurazioni » 20
pianificazione familiare . . . . » 30
organizzazione e programmazione sanitaria . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica (ore 250):

contraccezione e pianificazione familiare	ore	100
principi di educazione demografica	»	25
sterilizzazione maschile e femminile	»	20
immunopatologia della riproduzione umana	»	20
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia	»	30
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia	»	30
psicosomatica della riproduzione	»	25

Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia (ore 150):

terapia medica della sterilità femminile	»	30
terapia medica della sterilità maschile	»	30
terapia medica della sterilità di coppia	»	30
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo	»	20
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo	»	20
fecondazione artificiale	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 595. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori dell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II - Università di Milano, dell'istituto di clinica urologica - Università di Milano e degli ospedali convenzionati con la scuola di specializzazione.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Milano, addì 10 ottobre 1989

Il rettore: MANTEGAZZA

89A5672

DECRETO 12 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica», e in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, concernente la soppressione della scuole di specializzazione in psicologia e la conseguente istituzione delle scuole di specializzazione in psicologia del ciclo di vita e in psicologia sociale applicata;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 aprile 1988, nonché la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n.1167 del 20 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come di seguito.

Gli articoli da 145 a 163, relativi alla scuola di specializzazione in psicologia, sono soppressi.

Dopo l'art. 144 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in psicologia del ciclo di vita e in psicologia sociale applicata.

Scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita

Art. 145. — È istituita la scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola è articolata nei seguenti indirizzi:

psicologia del bambino, dell'adolescente e della famiglia;
psicologia dell'adulto e dell'anziano;
psicologia dell'educazione;
psicologia dei disturbi cognitivi e degli handicap.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a compiere interventi psicologici nelle diverse fasi del ciclo di vita, nei processi educativi, nonché sui soggetti con disturbi cognitivi o portatori di handicap.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia del ciclo di vita, con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 146. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate).

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare e il numero massimo degli iscrivibili a ciascun indirizzo.

Art. 147. — Concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di lettere e filosofia e di medicina e chirurgia.

Art. 148. — Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia.

I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto.

Art. 149. — Le materie di insegnamento e le attività pratiche sono comuni a tutti gli specializzandi per il primo anno; per i successivi due anni differiscono a seconda dell'indirizzo scelto.

Qualora sia prevista l'attivazione di più indirizzi, gli iscritti al primo anno sono tenuti a dichiarare, entro il 31 maggio, quale indirizzo intendano seguire nel biennio di specializzazione.

Per il primo anno il piano di studi comprende i seguenti corsi di insegnamento:

psicologia del ciclo di vita;

psicologia e psicopatologia del linguaggio;

neuropsicologia dei disturbi sensoriali, motori e cognitivi;

prevenzione e trattamento del disadattamento sociale e della devianza;

tecniche psicomediche;

tecniche del colloquio e dell'intervista;

modelli di intervento psicoterapeutico.

Per il successivo biennio, il piano di studi comprende i seguenti corsi di insegnamento.

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DEL BAMBINO, DELL'ADOLESCENTE E DELLA FAMIGLIA.

2° Anno:

psicologia dei primi anni di vita;

psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza;

psicologia e psicopatologia della coppia e della famiglia;

teorie e tecniche di osservazione del comportamento infantile;

psicologia dell'ambiente di vita;

psicologia dell'adozione e dell'affidamento eterofamiliare;

diritto di famiglia e legislazione di tutela dei minori.

3° Anno:

tecniche di esame della personalità in età evolutiva;

prevenzione, diagnosi e trattamento precoce dei disturbi dello svilupo e dell'handicap;

consulenza psicologica alla gravidanza e alla maternità;

consulenza psicologica nelle istituzioni per l'infanzia;

tecniche di intervento psicologico sul bambino malato;

consulenza psicologica all'adolescente;

legislazione e organizzazione dei servizi sociosanitari.

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DELL'ADULTO E DELL'ANZIANO.

2° Anno:

psicologia dell'età adulta e dell'età senile;

neurofisiologia dell'invecchiamento;

psicopatologia dell'età adulta e dell'età senile;

psicodiagnostica delle funzioni cognitive nell'adulto e nell'anziano;

psicologia dell'ambiente di vita;

psicologia dei gruppi e tecniche di intervento;

metodologie e tecniche dell'intervento formativo.

3° Anno:

tecniche di esame della personalità nell'età adulta e nell'età senile;

tecniche di intervento nella riabilitazione;

consulenza e intervento sulle problematiche familiari;

consulenza psicologica all'adulto e all'anziano;

psicopatologia delle comunità e tecniche di intervento;

teorie e tecniche di riqualificazione sociale;

legislazione e organizzazione dei servizi sociosanitari.

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE.

2° Anno:

psicologia dell'insegnamento e delle relazioni educative;

psicologia e psicopatologia dell'apprendimento;

aspetti affettivi e motivazioni dello sviluppo e dell'apprendimento;

psicopedagogia delle attività motorie, ludiche ed espressive;

psicopedagogia dei mezzi di comunicazione;

psicopedagogia della lettura e della scrittura;

psicopedagogia dell'apprendimento logico-matematico e scientifico.

3° Anno:

psicologia dell'educazione sessuale;

psicologia del tempo libero e dei gruppi giovanili;

consulenza psicologica agli alunni, agli insegnanti e alle famiglie;

tecniche di osservazione del comportamento nella scuola;

tecniche di valutazione nella scuola;

psicologia dell'orientamento scolastico e professionale;

legislazione e organizzazione scolastica.

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DEI DISTURBI COGNITIVI E DEGLI HANDICAP.

2° Anno:

diagnostica dei disturbi cognitivi e dell'handicap;

diagnostica e trattamento dei disturbi affettivi e relazionali;

diagnostica e trattamento dei disturbi del linguaggio;

epidemiologia e prevenzione dei disturbi dello sviluppo;

psicopatologia della lettura e della scrittura e tecniche di intervento;

psicopatologia del pensiero e tecniche di intervento;

tecniche di modificazione del comportamento.

3° Anno:

tecniche di rieducazione psicomotoria e di intervento riabilitativo;

tecniche di intervento nelle difficoltà di apprendimento;

tecniche di intervento negli handicap gravi;

aspetti psicologici dell'integrazione scolastica;

aspetti psicologici dell'integrazione sociale e professionale;

consulenza psicologica a insegnanti, rieducatori e famiglie;

legislazione e organizzazione dei servizi scolastici e socio-sanitari.

Art. 150. — Le attività pratiche consistono in esercitazioni e tirocini vertenti sull'applicazione di tecniche di indagine e di intervento nel campo della psicologia dell'infanzia, del ciclo di vita.

Queste attività devono essere svolte presso strutture o servizi (universitari o dipendenti da altri enti) operanti nei settori che rivestono specifico interesse per l'esercizio della professione di psicologo nell'area pertinente all'indirizzo seguito, e indicati per ciascun anno dal consiglio della scuola.

Art. 151. — Per i primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente statuto, possono essere ammessi al concorso per l'accesso alla scuola, oltre ai candidati in possesso del titolo di studio di cui all'art. 148, i candidati in possesso di laurea in pedagogia o in filosofia o in medicina e chirurgia i quali abbiano superato almeno quattro esami in discipline psicologiche o psichiatriche e abbiano superato l'esame di laurea con una dissertazione in una di tali discipline.

Scuola di specializzazione
in psicologia sociale applicata

Art. 152. — È istituita la scuola di specializzazione in psicologia sociale applicata presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola si articola nei seguenti indirizzi:

psicologia del lavoro;
psicologia della pubblicità e dei consumi.

La scuola ha il compito di formare specialisti preparati a compiere interventi concernenti gli aspetti psicologici delle attività lavorative e a svolgere consulenza psicologica nel settore pubblicità e dei consumi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia sociale applicata con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 153. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate).

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare e il numero massimo degli iscrivibili a ciascun indirizzo.

Art. 154. — Concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di lettere e filosofia e di medicina e chirurgia.

Art. 155. — Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia.

I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto.

Art. 156. — Le materie di insegnamento e le attività pratiche sono comuni a tutti gli specializzandi per il primo anno, per i successivi due anni differiscono a seconda dell'indirizzo scelto.

Qualora sia prevista l'attivazione di più indirizzi, gli iscritti al primo anno sono tenuti a dichiarare, entro il 31 maggio, quale indirizzo intendano seguire nel biennio di specializzazione.

Per il primo anno il piano di studi comprende i seguenti corsi di insegnamento:

psicologia dei gruppi;

metodi e tecniche della ricerca psicosociale;

statistica e tecniche di analisi multivariata dei dati;

teorie del cambiamento psicosociale;

psicologia della comunicazione e dei «media»;

psicologia ambientale;

teorie e tecniche del colloquio individuale e di gruppo.

Per il successivo biennio, il piano di studi comprende i seguenti corsi di insegnamento.

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DEL LAVORO.

2° Anno:

sociologia del lavoro;

metodologie e tecniche dell'intervento formativo;

teorie e tecniche psicometriche;

tecniche di valutazione dell'intervento psicosociale;

teorie e tecniche della selezione del personale;

modelli di consulenza organizzativa;

ergonomia.

3° Anno:

modelli di analisi e ricerca sulle organizzazioni produttive;

teorie e modelli della ricerca-intervento sui problemi del lavoro;

interventi e tecniche dei gruppi di formazione;

interventi psicologici per la sicurezza lavorativa;

elementi di diritto del lavoro;

aspetti psicologici della riconversione professionale.

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DELLA PUBBLICITÀ E DEI CONSUMI.

2° Anno:

analisi economica e di mercato;

tecniche di analisi motivazionale;

teorie e tecniche del questionario;

processi psicologici nella fruizione del messaggio pubblicitario;

teorie e tecniche dell'intervista focalizzata;

metodi di analisi del contenuto;

metodi di osservazione del comportamento economico.

3° Anno:

psicosociologia del comportamento economico;

teorie e tecniche dell'intervento pubblicitario;

tecniche di analisi e previsione di mercato;

tecniche psicologiche di produzione e di presentazione del messaggio pubblicitario;

elaborazione automatica e rappresentazione dei dati;

legislazione di tutela del consumatore;

deontologia e autoregolamentazione della pubblicità.

Art. 157. — Le attività pratiche consistono in esercitazioni e tirocini vertenti sull'applicazione di tecniche di indagine e di intervento nel campo della psicologia sociale applicata.

Queste attività devono essere svolte presso strutture o servizi (universitari o dipendenti da altri enti) operanti nei settori che rivestono specifico interesse per l'esercizio della professione di psicologo nell'area pertinente all'indirizzo seguito, e indicati per ciascun anno dal consiglio della scuola.

Art. 158. — Per i primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente statuto, possono essere ammessi al concorso per l'accesso alla scuola, oltre i candidati in possesso del titolo di studio di cui all'art. 155, i candidati in possesso di laurea in scienze politiche o in sociologia o in filosofia o in medicina e chirurgia i quali abbiano superato almeno quattro esami in discipline psicologiche o psichiatriche e abbiano superato l'esame di laurea con una dissertazione in una di tali discipline.

Milano, addì 12 ottobre 1989

Il rettore: MANTEGAZZA

89A5673

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO 16 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 16 aprile 1988;

Sulla proposta delle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Titolo XIII

NORME COMUNI
A TUTTE LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 126. Il primo comma va modificato nel senso che viene inserita secondo l'ordine alfabetico la scuola di anatomia e istologia patologica.

Articolo unico

Dopo l'art. 327 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione sopraelencata.

Scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica

Art. 328. — È istituita la scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica presso l'Università degli studi di Perugia.

La scuola ha lo scopo di formare professionisti che esercitino la pratica autoptica (riscontri diagnostici e peritali) istopatologica e citopatologica ai fini epidemiologici, diagnostici e prognostici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia patologica.

Art. 329. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso per un totale di dodici specializzandi.

Art. 330. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 331. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 332. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;

b) metodologie propedeutiche;

c) diagnostica generale;

d) diagnostica speciale;

e) sanità pubblica.

Art. 333. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

genetica medica;

immunologia;

oncologia;

statistica medica ed epidemiologia.

b) Metodologie propedeutiche:

tecnica delle autopsie;

tecniche isto e citologiche;

tecniche isto e immunochimiche;

tecniche ultrastrutturali;

anatomia patologica sistematica;

anatomia patologica pediatrica;

anatomia patologica gerontologica;

teratologia e patologia delle malformazioni.

c) Diagnostica generale:

diagnostica autoptica;

diagnostica istologica;

diagnostica citologica;

diagnostica e graduazione in oncologia;

diagnostica intraoperatoria estemporanea.

d) Diagnostica speciale:

diagnostica neuro ed endocrina patologica;

istocitodiagnostica in patologia digestiva;

istocitodiagnostica in ematologia;

istocitodiagnostica ginecologica;

diagnostica nefrourologica;

istopatologia dermatologica;

diagnostica di patologia dell'apparato locomotore.

e) Sanità pubblica:

deontologia professionale;

aspetti medico legali e tossicologici;

patologia del lavoro e infortunistica;

patologia iatrogena e indicazioni preventive.

Art. 334. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):

genetica medica	ore	20
immunologia	»	20
oncologia	»	30
statistica medica ed epidemiologia	»	30

Metodologie propedeutiche (ore 200):

tecnica delle autopsie	»	50
tecniche isto e citologiche	»	40
tecniche isto ed immunochimiche	»	30
tecniche ultrastrutturali	»	30
anatomia patologica sistematica	»	50

Diagnostica generale (ore 100):

diagnostica autoptica	»	30
diagnostica istologica	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologie propedeutiche (ore 50):

anatomia patologica pediatrica	ore	20
anatomia patologica gerontologica	»	20
teratologia e patologia delle malformazioni	»	10

Diagnostica generale (ore 250):

diagnostica istologica	»	150
diagnostica citologica	»	100

Diagnostica speciale (ore 100):

diagnostica neuro ed endocrina patologica	»	50
istocitodiagnostica in patologia digestiva	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica generale (ore 150):

diagnostica e graduazione in oncologia	ore	150

Diagnostica speciale (ore 200):

istocitodiagnostica in ematologia	ore	100
diagnostica nefrourologica	»	100

Sanità pubblica (ore 50):

deontologia professionale	»	20
aspetti medico legali e tossicologici	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica generale (ore 200):

diagnostica intraoperatoria estemporanea	ore	200

Diagnostica speciale (ore 150):

istopatologia dermatologica	»	50
istocitodiagnostica ginecologica	»	50
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore	»	50

Sanità pubblica (ore 50):

patologia del lavoro ed infortunistica	»	25
patologia iatrogena, indicazioni preventive	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 335. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti, divisioni e laboratori dell'istituto di anatomia e istologia patologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, addì 16 ottobre 1989

Il rettore: DOZZA

89A5671

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO 18 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 487 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale:

Art. 488. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica in chirurgia maxillo-facciale con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia maxillo-facciale.

Art. 489. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 490. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto policattedra di clinica odontostomatologica.

Art. 491. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 492. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologica;

b) odontoiatria;

c) chirurgia;

d) otorinolaringoiatria;

e) anestesiologia e farmacologia;

f) maxillo-facciale;

g) radiologia.

Art. 493. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologica:

organizzazione macroscopica e aspetti ultrastrutturali del distretto maxillo-facciale;

embriologia;

anatomia e istologia patologica del distretto maxillo-facciale;

diagnostica isto-citopatologica dei tumori.

b) Odontoiatria:

gnatologia e protesi oro-maxillo-facciale;
ortognatodonzia e cefalometria;
patologia speciale odontostomatologica;
chirurgia orale.

c) Chirurgia:

anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale;

nozioni generali di tecnica operatoria I;

nozioni generali di tecnica operatoria II;

diagnosi precoce dei tumori (tecnica bioptica e dell'esame citologico);

elementi di chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia;

elementi di neurochirurgia.

d) Otorinolaringoiatria:
elementi di otorinolaringoiatria.

e) Anestesiologia e farmacologia:
anestesiologia e rianimazione;
nozioni di farmacologia e farmacoterapia.

f) Maxillo-facciale:

patologia speciale chirurgica maxillo-facciale I;

patologia speciale chirurgica maxillo-facciale II;

patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciale;

patologia orbitaria;

terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e dell'A.T.M.;

terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale;

terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli della faccia;

chirurgia ortopedica dei mascellari;

chirurgia oncologica maxillo-facciale;

traumatologia maxillo-facciale.

g) Radiologia:

radiodiagnostica maxillo-facciale;

radioterapia.

Art. 494. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 70):

organizzazione macroscopia e aspetti ultrastrutturali del distretto maxillo-facciale ore 20

embriologia . . . . » 50

Odontoiatria (ore 120):

gnatologia e protesi oro-maxillo-facciale . . . . » 60

ortognatodonzia e cefalometria . . . » 60

Chirurgia (ore 160):

anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale . . . . » 80

nozioni generali di tecnica operatoria I » 80

Otorinolaringoiatria (ore 50):

elementi di otorinolaringoiatria . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 60):

anatomia e istologia patologica del distretto maxillo-facciale . . . . ore 60

Odontoiatria (ore 60):

patologia speciale odontostomatologica . . . . » 60

Chirurgia (ore 90):

nozioni generali di tecnica operatoria II . . . . » 90

Anestesiologia e farmacologia (ore 110):

anestesiologia e rianimazione . . . . » 70

nozioni di farmacologia e farmacoterapia . . . . » 40

Maxillo-facciale (ore 80):

patologia speciale chirurgica maxillo-facciale . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 80):

diagnostica isto-citopatologica dei tumori . . . . ore 80

Maxillo-facciale (ore 260):

patologia speciale chirurgica maxillo-facciale . . . . » 100

patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciali . . . . . . » 100

patologia orbitaria . . . . » 60

Radiologia (ore 60):

radiodiagnostica maxillo-facciale . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Odontoiatria (ore 80):

chirurgia orale . . . . ore 80

Chirurgia (ore 100):

elementi di chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia . . . . » 100

Maxillo-facciale (ore 160):

terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e dell'A.T.M. . . . . » 80

terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale » 80

Radiologia (ore 60):

radioterapia . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Maxillo-facciale (ore 340):

terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli della faccia	ore	100
chirurgia ortopedica dei mascellari	»	70
chirurgia oncologica maxillo-facciale	»	100
traumatologia maxillo-facciale	»	70

Chirurgia (ore 60):

elementi di neurochirurgia	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 495. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, ambulatori e laboratori:

protesi oro-maxillo-facciale, odontostomatologia, ortognatodonzia, chirurgia generale, chirurgia oncologica, chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia, cefalometria, gipsometria, fotometria, kinesiografia ed elettromiografia stomatognatica, traumatologia facciale, chirurgia orale, chirurgia maxillo-facciale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, addì 18 ottobre 1989

Il rettore: DIANZANI

89A5670

ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA PAREGGIATO DI BOLOGNA

DECRETO 2 ottobre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Istituto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 9 febbraio e 14 marzo 1963;

Visto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Bologna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il provvedimento commissariale del 18 ottobre 1988;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 10 è così modificato:

«Il consiglio direttivo oltre a nominare il direttore dell'Istituto scegliendolo tra i professori universitari di ruolo che siano o siano stati incaricati nell'Istituto da oltre un quinquennio».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, addì 2 ottobre 1989

Il commissario straordinario: RIZZOLI

89A5675

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 9 dicembre 1989, n. 43.

Contingente tariffario comunitario di 42.600 capi per giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna.

Si fa seguito alla circolare del 28 giugno 1989, n. 27, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1989, con cui sono state stabilite le modalità di applicazione del regolamento CEE n. 1787/89 del 19 giugno 1989, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L176 del 23 giugno successivo, del Consiglio delle Comunità europee, relativo all'apertura e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna.

In proposito, nel rinviare — per le disposizioni non richiamate nella presente circolare — al regolamento ed alla circolare cui sopra si è fatto cenno, si comunica che le domande per la partecipazione alla 2ª quota semestrale del contingente medesimo, decorrente dal 1° gennaio 1990, debbono pervenire a questo Ministero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro e non oltre il 15 dicembre 1989.

Poiché il Consiglio, con regolamento in corso di pubblicazione, ha apportato alcune modifiche al predetto regolamento CEE n. 1787/89, data la brevità dei tempi a disposizione, non è richiesta, in deroga alla circolare n. 27/89 del 5 luglio 1989, l'autenticazione della sottoscrizione delle domande di partecipazione alla citata quota.

Coloro che abbiano già presentato la documentazione per partecipare alla prima quota semestrale di cui all'articolo 2, punto 1, secondo comma, del citato regolamento CEE n. 1787 potranno non ripresentare tale documentazione a condizione di formulare esplicito rinvio alla domanda dell'anzidetta prima quota semestrale e di allegare copia del titolo di partecipazione ottenuto precedentemente.

Coloro che intendano partecipare alla quota di cui all'art. 2, punto 1, terzo comma, dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione, sotto la propria responsabilità, che si impegnano ad allevare il bestiame importato nelle installazioni di cui hanno uso, oppure dovranno dichiarare di esercitare il commercio di bovini vivi da almeno un anno e di essere iscritti per questa attività alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura indicando gli estremi della iscrizione. Detto certificato della camera di commercio dovrà essere inviato al momento della richiesta del titolo di partecipazione.

La sottoscrizione della richiesta stessa dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

La mancata trasmissione della documentazione o la non conformità alla procedura di cui alla suddetta legge n. 15 comporterà l'irricevibilità della richiesta del titolo di partecipazione.

Il Ministro: RUGGIERO

89A5701

CIRCOLARE 9 dicembre 1989, n. 44.

Contingente tariffario comunitario di 5.000 capi per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine.

Si fa seguito alla circolare del 28 giugno 1989, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1989, con cui sono state stabilite le modalità di applicazione del regolamento CEE n. 1788/89 del 19 giugno 1989, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L176 del 23 giugno successivo, del Consiglio delle Comunità europee, relativo all'apertura e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine.

In proposito, nel rinviare — per le disposizioni non richiamate nella presente circolare — al regolamento ed alla circolare cui sopra si è fatto cenno, si comunica che le domande per la partecipazione alla 2ª quota semestrale del contingente medesimo, decorrente dal 1° gennaio 1990, debbono pervenire a questo Ministero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro e non oltre il 15 dicembre 1989.

Poiché il Consiglio, con regolamento in corso di pubblicazione, ha apportato alcune modifiche al predetto regolamento CEE n. 1788/89, data la brevità dei tempi a disposizione, non è richiesta, in deroga alla circolare n. 28/89 del 5 luglio 1989, l'autenticazione della sottoscrizione delle domande di partecipazione alla citata quota.

Coloro che abbiano già presentato la documentazione per partecipare alla prima quota semestrale di cui all'articolo 2. punto 1, secondo comma, del citato regolamento CEE n. 1788 potranno non ripresentare tale documentazione a condizione di formulare esplicito rinvio alla domanda dell'anzidetta prima quota semestrale e di allegare copia del titolo di partecipazione ottenuto precedentemente.

Coloro che intendano partecipare alla quota di cui all'art. 2, punto 1, terzo comma, dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione, sotto la propria responsabilità, che si impegnano ad allevare il bestiame importato nelle installazioni di cui hanno uso, oppure dovranno dichiarare di esercitare il commercio di bovini vivi da almeno un anno e di essere iscritti per questa attività alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura indicando gli estremi della iscrizione. Detto certificato della camera di commercio dovrà essere inviato al momento della richiesta del titolo di partecipazione.

La sottoscrizione della richiesta stessa dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata trasmissione della documentazione o la non conformità alla procedura di cui alla suddetta legge n. 15 comporterà l'irricevibilità della richiesta del titolo di partecipazione.

Il Ministro: RUGGIERO

89A5702

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 8 novembre 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, tenuto conto anche del parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 74596 del 29 agosto 1989:

Società cooperativa agricola «Cooperativa agricola San Pietro di Camarda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Camarda dell'Aquila, costituita per rogito Battaglia in data 12 agosto 1977, rep. 22413, reg soc. 1445, tribunale di L'Aquila;

Società cooperativa agricola «Abruzzo bianco - Consorzio allevatori e aziende lattiero-casearie dell'Abruzzo» a responsabilità limitata, con sede in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 3 luglio 1980, rep. 134198, reg. soc. 1716, tribunale di L'Aquila;

Società cooperativa agricola «A.R.A. - Allevatori riuniti Arischia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Arischia dell'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 24 novembre 1982, rep. 152102, reg. soc. 1985, tribunale di L'Aquila;

Società cooperativa agricola «Consorzio di Monta Taurina» a responsabilità limitata, con sede in Paganica, L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 3 aprile 1960, rep. 20283, reg. soc. 769, tribunale di L'Aquila;

Società cooperativa agricola «Bieticoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Prandi in data 19 giugno 1981, rep. 567, reg. soc. 1675, tribunale di Avezzano;

Società cooperativa agricola «Rovetana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Balsorano (L'Aquila), costituita per rogito Rumor in data 15 settembre 1972, rep. 5186, reg. soc. 897, tribunale di Avezzano;

Società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Vico, a responsabilità limitata», con sede in Gioia dei Marsi (L'Aquila), costituita per rogito Stornelli in data 20 febbraio 1980, rep. 138290, reg. soc. 1550, tribunale di Avezzano;

Società cooperativa agricola «Cooperativa agricola e zootecnica Collarmele a responsabilità limitata», con sede in Collarmele (L'Aquila), costituita per rogito Di Giovanni in data 30 settembre 1978, rep. 74776, reg. soc. 1385, tribunale di Avezzano;

Società cooperativa agricola «Allevatori associati Cesaproba» a responsabilità limitata, con sede in Cesaproba di Montereale (L'Aquila), costituita per rogito Trecco in data 4 aprile 1978, rep. 118427, reg. soc. 1483, tribunale di L'Aquila;

Società cooperativa agricola «Il Monte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Luco dei Marsi (L'Aquila), costituita per rogito Vitullo in data 18 maggio 1983, rep. 3409, reg. soc. 1902, tribunale di Avezzano;

Società cooperativa agricola «Cooperativa allevatori Peligni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Raiano (L'Aquila), costituita per rogito Mulieri in data 20 marzo 1976, rep. 1221, reg. soc. 635, tribunale di Sulmona;

Società cooperativa agricola «Cooperativa agricola La Giovenca» a responsabilità limitata, con sede in San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), costituita per rogito Di Giovanni in data 21 aprile 1978, rep. 72530, reg. soc. 1356, tribunale di Avezzano;

Società cooperativa agricola «Agricola Taruffa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita per rogito Montanari in data 9 marzo 1984, rep. 21762, reg. soc. 8071, tribunale di Ferrara;

Società cooperativa agricola «Agricola colli bolognesi Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, costituita per rogito Piazza in data 16 marzo 1984, rep. 12202, reg. soc. 38156, tribunale di Bologna;

Società cooperativa agricola «Stalla sociale di San Pietro in Casale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, costituita per rogito Franchi in data 12 gennaio 1976, rep. 109532, reg. soc. 22614, tribunale di Bologna;

Società cooperativa agricola «San Giovanni Bosco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Medicina (Bologna), costituita per rogito Filiberti in data 21 marzo 1978, rep. 31101, reg. soc. 25933, tribunale di Bologna;

Società cooperativa agricola «Il Casone - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vergato (Bologna), costituita per rogito Alvisi in data 12 agosto 1976, rep. 141126, reg. soc. 23316, tribunale di Bologna;

Società cooperativa agricola «Archese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Archi (Chieti), costituita per rogito Jorio in data 13 aprile 1978, rep. 1552, reg. soc. 1077, tribunale di Lanciano;

Società cooperativa agricola «S. Polo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crecchio (Chieti), costituita per rogito Rozzi in data 15 ottobre 1969, rep. 825, reg. soc. 860, tribunale di Chieti;

Società cooperativa agricola «Oleificio sociale Nuova Agricoltura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Francavilla al Mare (Chieti), costituita per rogito De Cinque in data 19 novembre 1982, rep. 17608, reg. soc. 2437, tribunale di Chieti;

Società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Mancinese - C.A.M.» a responsabilità limitata», (già «Grappolo d'Oro» a responsabilità limitata), con sede in San Vito Chietino (Chieti), costituita per rogito Rocco Marino in data 29 ottobre 1964, rep. 2413, reg. soc. 668, tribunale di Lanciano;

Società cooperativa agricola «Rinascita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranta Peligna (Chieti), costituita per rogito Colantonio in data 14 dicembre 1977, rep. 14429, reg. soc. 1499, tribunale di Chieti;

Società cooperativa agricola «Società cooperativa Popolare a responsabilità limitata», con sede in Vacri (Chieti), costituita per rogito De Cinque in data 30 ottobre 1974, rep. 7036, reg. soc. 1122, tribunale di Chieti;

Società cooperativa agricola «Santa Lucia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Civitanova del Sannio (Isernia), costituita per rogito Conti in data 10 novembre 1984, rep. 15219, reg. soc. 955, tribunale di Isernia;

Società cooperativa agricola «Cooperativa allevatori Macchiagodena - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Macchiagodena (Isernia), costituita per rogito Giorgilli in data 25 ottobre 1974, rep. 3613, reg. soc. 356, tribunale di Isernia;

Società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Mezzogiorno a responsabilità limitata», con sede in Campobasso, costituita per rogito Rossi in data 30 novembre 1978, rep. 107987, reg. soc. 1063, tribunale di Campobasso;

Società cooperativa agricola «Agricoltori produttori molisani, Agri.Pro.M. a responsabilità limitata», con sede in Campobasso, costituita per rogito Carissimi in data 20 aprile 1982, rep. 60189, reg. soc. 1349, tribunale di Campobasso;

Società cooperativa agricola «Agricola conduzione associata - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campomarino (Campobasso), costituita per rogito Di Prospero in data 12 ottobre 1979, rep. 7007, reg. soc. 649, tribunale di Larino;

Società cooperativa agricola «Cooperativa di servizio collettivo per la riforma fondiaria di Nuova Cliternia a responsabilità limitata», con sede in Campomarino (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 31 maggio 1957, rep. 20700/5158, reg. soc. 159, tribunale di Larino;

Società cooperativa agricola «Cooperativa agricola suinicola Colletorto - Co.A.S. - Società a responsabilità limitata», con sede in Colletorto (Campobasso), costituita per rogito Ricciardi in data 1° novembre 1980, rep. 5051, reg. soc. 709, tribunale di Larino;

Società cooperativa agricola «Oleificio cooperativo di Guglionesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Guglionesi (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodena in data 30 marzo 1968, rep. 10103, reg. soc. 276, tribunale di Larino;

Società cooperativa agricola «Cooperativa produttori cerealicoli di Larino a responsabilità limitata», con sede in Larino (Campobasso), costituita per rogito Cariello in data 23 giugno 1981, rep. 3767, reg. soc. 743, tribunale di Larino;

Società cooperativa agricola «Cooperativa produttori cerealicoli di Palata - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Palata (Campobasso), costituita per rogito Zanolini in data 16 maggio 1982, rep. 8295, reg. soc. 838, tribunale di Larino;

Società cooperativa agricola «Cooperativa ortofrutticola di Portocannone - C.O.P. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Portocannone (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodena in data 31 marzo 1971, rep. 30904, reg. soc. 318, tribunale di Larino;

Società cooperativa agricola «Valfortore - Società agricola a responsabilità limitata», con sede in S. Giuliano di Puglia (Campobasso), costituita per rogito Ricciardi in data 5 novembre 1981, rep. 9027, reg. soc. 784, tribunale di Larino;

Società cooperativa agricola «Cooperativa produttori cerealicoli La Sammartinese» a responsabilità limitata, con sede in S. Martino in Pensilis (Campobasso), costituita per rogito Cariello in data 12 dicembre 1983, rep. 9496, reg. soc. 916, tribunale di Larino;

Società cooperativa agricola «La Tufarola - Cooperativa allevatori e produttori S.C., a responsabilità limitata», con sede in Tufara (Campobasso), costituita per rogito Ricciardi in data 14 febbraio 1981, rep. 5958, reg. soc. 1233, tribunale di Campobasso;

Società cooperativa agricola «Cooperativa allevatori Sepino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sepino (Campobasso), costituita per rogito Giorgilli in data 19 novembre 1974, rep. 3656, reg. soc. 819, tribunale di Campobasso.

89A5679

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:

topografia.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

spettroscopia.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA - VITERBO

Facoltà di lingue e letterature straniere moderne:

lingua e letteratura cecoslovacca.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A5703

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione ad importare l'acqua minerale «Radenska Tre Cuori» in bottiglie di vetro da un litro con tappi a vite

Con decreto ministeriale 16 novembre 1989, n. 2608, è stata autorizzata l'importazione dell'acqua minerale naturale jugoslava «Radenska Tre Cuori» in recipienti di vetro della capacità di un litro chiusi con tappi a vite.

89A5680

MINISTERO DEL TESORO

N. 230

Corso dei cambi del 28 novembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1326,500	1326,500	1326,90	1326,500	1326,500	1326,50	1326,150	1326,500	1326,500	1326,50
E.C.U.	1502,050	1502,050	1501,50	1502,050	1502,050	1502,05	1501 -	1502,050	1502,050	1502,05
Marco tedesco	737,520	737,520	738 —	737,520	737,520	737,52	737,350	737,520	737,520	737,52
Franco francese	216,200	216,200	216,50	216,200	216,200	216,20	216,200	216,200	216,200	216,20
Lira sterlina	2071,650	2071,650	2073,50	2071,650	2071,650	2071,65	2072,200	2071,650	2071,650	2071,65
Fiorino olandese	653,900	653,900	654	653,900	653,900	653,90	654,050	653,900	653,900	653,90
Franco belga	35,131	35,131	35,15	35,131	35,131	35,131	35,133	35,131	35,131	35,13
Peseta spagnola	11,443	11,443	11,45	11,443	11,443	11,443	11,445	11,443	11,443	11,44
Corona danese	189,970	189,970	190 —	189,970	189,970	189,97	189,910	189,970	189,970	189,97
Lira irlandese	1946,100	1946,100	1946 —	1946,100	1946,100	1946,10	1946 -	1946,100	1946,100	—
Dracma greca	8,065	8,065	8,07	8,065	8,065	—	8,064	8,065	8,065	—
Escudo portoghese	8,475	8,475	8,48	8,475	8,475	8,475	8,476	8,475	8,475	8,47
Dollaro canadese	1135,200	1135,200	1136 -	1135,200	1135,200	1135,20	1134,900	1135,200	1135,200	1135,20
Yen giapponese	9,212	9,212	9,21	9,212	9,212	9,212	9,217	9,212	9,212	9,21
Franco svizzero	824,480	824,480	826 —	824,480	824,480	824,48	825,150	824,480	824,480	824,48
Scellino austriaco	104,710	104,710	104,73	104,710	104,710	104,71	104,712	104,710	104,710	104,71
Corona norvegese	193,430	193,430	193,50	193,430	193,430	193,43	193,600	193,430	193,430	193,42
Corona svedese	206,570	206,570	206,75	206,570	206,570	206,57	206,610	206,570	206,570	206,57
Marco finlandese	313,820	313,820	313,90	313,820	313,820	313,82	313,800	313,820	313,820	—
Dollaro australiano	1042,600	1042,600	1043 —	1042,600	1042,600	1042,60	1042,650	1042,600	1042,600	1042,60

Media dei titoli del 28 novembre 1989

Rendita 5% 1935	70,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101,175
» 10% » » 1977-92	99,225
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	90,850
» » » 22- 6-1987/91	90,900
» » » 18- 3-1987/94	73,250
» » » 21- 4-1987/94	73,200
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,350
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	97,125
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,475
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,525
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,275
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,925
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,800
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,550
» » » » 18-10-1985/90	99,800
» » » » 1-11-1983/90	101,225
» » » » 18-11-1985/90	99,925
» » » » 1-12-1983/90	101,200
» » » » 18-12-1985/90	99,975
» » » » 1- 1-1984/91	101,150
» » » » 17- 1-1986/91	99,775
» » » » 1- 2-1984/91	101,025
» » » » 18- 2-1986/91	99,550
» » » » 1- 3-1984/91	100,275
» » » » 18- 3-1986/91	99,550

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,400
» » » »	1- 5-1984/91	100,575
» » » »	1- 6-1984/91	100,600
» » » »	1- 7-1984/91	100,325
» » » »	1- 8-1984/91	100,125
» » » »	1- 9-1984/91	99,975
» » » »	1-10-1984/91	100,125
» » » »	1-11-1984/91	100,300
» » » »	1-12-1984/91	100,050
» » » »	1- 1-1985/92	99,725
» » » »	1- 2-1985/92	98,800
» » » »	18- 4-1986/92	97,850
» » » »	19- 5-1986/92	97,175
» » » »	20- 7-1987/92	97,750
» » » »	19- 8-1987/92	97,775
» » » »	1-11-1987/92	97,950
» » » »	1-12-1987/92	97,900
» » » »	1- 1-1988/93	97,200
» » » »	1- 2-1988/93	97,025
» » » »	1- 3-1988/93	96,925
» » » »	1- 4-1988/93	96,925
» » » »	1- 5-1988/93	98,100
» » » »	1- 6-1988/93	98,475
» » » »	18- 6-1986/93	96,050
» » » »	1- 7-1988/93	98,325
» » » »	17- 7-1986/93	95,725
» » » »	1- 8-1988/93	98,200
» » » »	19- 8-1986/93	95 —
» » » »	1- 9-1988/93	97,475
» » » »	18- 9-1986/93	94,725
» » » »	1-10-1988/93	97,600
» » » »	20-10-1986/93	95,850
» » » »	1-11-1988/93	97,900
» » » »	18-11-1986/93	97 —
» » » »	19-12-1986/93	96,425
» » » »	1- 1-1989/94	97,600
» » » »	1- 2-1989/94	97,300
» » » »	1- 3-1989/94	96,825
» » » »	15- 3-1989/94	96,700
» » » »	1- 4-1989/94	96,900
» » » »	1-10-1987/94	97,100
» » » »	1--2-1985/95	96,250
» » » »	1- 3-1985/95	93,125
» » » »	1- 4-1985/95	92,925
» » » »	1- 5-1985/95	92,850
» » » »	1- 6-1985/95	93,025
» » » »	1- 7-1985/95	94,475
» » » »	1- 8-1985/95	93,825
» » » »	1- 9-1985/95	93,600
» » » »	1-10-1985/95	94,300
» » » »	1-11-1985/95	94,825
» » » »	1-12-1985/95	94,825
» » » »	1- 1-1986/96	94,775
» » » »	1- 1-1986/96 II	94,475
» » » »	1- 2-1986/96	94,600
» » » »	1- 3-1986/96	93,800
» » » »	1- 4-1986/96	93,150
» » » »	1- 5-1986/96	93,500
» » » »	1- 6-1986/96	93,900
» » » »	1- 7-1986/96	93,750
» » » »	1- 8-1986/96	93,050
» » » »	1- 9-1986/96	93,200
» » » »	1-10-1986/96	93,050
» » » »	1-11-1986/96	93,400
» » » »	1-12-1986/96	93,800
» » » »	1- 1-1987/97	92,850
» » » »	1- 2-1987/97	93,500
» » » »	18- 2-1987/97	93,200
» » » »	1- 3-1987/97	93,250
» » » »	1- 4-1987/97	93,100
» » » »	1- 5-1987/97	92,450
» » » »	1- 6-1987/97	93,750
» » » »	1- 7-1987/97	93,700
» » » »	1- 8-1987/97	93,600
» » » »	1- 9-1987/97	95,750

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,525
» » »	12,50%	1- 1-1990	99,900
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,375
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,225
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,200
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,225
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,250
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,150
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,825
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,025
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,050
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,975
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,650
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,475
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,875
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,800
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,550
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,200
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,675
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,675
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,850
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,775
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,475
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,675
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,525
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,150
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,475
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,575
» » »	9,25%	1-10-1990	97,500
» » »	11,50%	1-10-1990	98,650
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,550
» » »	9,25%	1-11-1990	94,475
» » »	9,25%	1-12-1990	97,275
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,525
» » »	11,50%	1-11-1991	96,600
» » »	11,50%	1-12-1991	96,825
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,550
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,475
» » »	11,00%	1- 2-1992	94,825
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,425
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,225
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,800
» » »	11,00%	1- 4-1992	94,650
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,300
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,200
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,975
» » »	11,00%	1- 5-1992	94.700
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,450
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,275
» » »	10,50%	1- 7-1992	95,825
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,850
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,125
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,275
» » »	12,50%	1-10-1992	97,125
» » »	12,50%	1- 2-1993	96,800
» » »	12,50%	1-11-1993	96,300
» » »	12,50%	17-11-1993	96,250
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,975

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	101,350
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,850
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,100
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,200
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,525
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,525
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,300
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,275
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,475
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,775
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,050
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,200
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,025
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,250
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,850
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,350
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,850
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,650
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M28119

N. 231

Corso dei cambi del 29 novembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1314,250	1314,250	1314,50	1314,250	1314,250	1314,250	1314,400	1314,250	1314,250	-
E.C.U.	1497,500	1497,500	1498,25	1497,500	1497,50	1497,50	1497,190	1497,500	1497.500	--
Marco tedesco	738,480	738,480	738,75	738.480	738,480	738,480	738,300	738,480	738,480	—
Franco francese	216,220	216,220	216,20	216,220	216,220	216,220	216,230	216,220	216,220	—
Lira sterlina	2054,300	2054,300	2060 —	2054,300	2054,30	2054,30	2054,350	2054,300	2054,300	—
Fiorino olandese	654,750	654,750	655,50	654,750	654,750	654,750	654.750	654,750	654,750	—
Franco belga	35.156	35,156	35,17	35,156	35,156	35,156	35.156	35,156	35,156	—
Peseta spagnola	11,423	11,423	11,435	11,423	11,423	11,423	11,427	11,423	11,423	—
Corona danese	190,230	190,230	190,50	190,230	190,23	190,23	190,230	190,230	190,230	—
Lira irlandese	1948,500	1948,500	1948 —	1948,500	1948,500	1948,50	1947,700	1948,500	1948,500	—
Dracma greca	8,053	8,053	8,07	8,053	—	—	8,055	8,053	8,053	—
Escudo portoghese	8.457	8,457	8,46	8,457	8.457	8,457	8,466	8.457	8.457	
Dollaro canadese	1126 —	1126 —	1127 —	1126 —	1126 —	1126 —	1126,300	1126 —	1126 —	
Yen giapponese	9,163	9,163	9,17	9,163	9,163	9,163	9.161	9,163	9,163	—
Franco svizzero	826,750	826,750	826,50	826,750	826,750	826.75	826.620	826.750	826,750	—
Scellino austriaco	104,855	104,855	104,95	104.855	104.855	104,855	104,900	104,855	104,855	—
Corona norvegese	193.530	193.530	193,25	193.530	193,530	193.530	193.450	193.530	193.530	
Corona svedese	206,570	206,570	206,50	206.570	206.570	206,570	206,130	206.570	206.570	—
Marco finlandese	313 —	313 —	313 —	313	313	313	312,700	313 —	313 —	—
Dollaro australiano	1026,500	1026,500	1032 —	1026,500	1026,50	1026,50	1029,500	1026.500	1026,500	-

Media dei titoli del 29 novembre 1989

Rendita 5% 1935	70,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101,175
» 10% » » 1977-92	99,225
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91 —
» » » 22- 6-1987/91	90,675
» » » 18- 3-1987/94	73,250
» » » 21- 4-1987/94	73,150
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,625
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	97,275
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,575
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,625
» » » 8.75% 18- 6-1987/93	90,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,275

Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,925
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,800
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,575
» » » » 18-10-1985/90	99,800
» » » » 1-11-1983/90	101,225
» » » » 18-11-1985/90	99,925
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 18-12-1985/90	99,975
» » » » 1- 1-1984/91	101,225
» » » » 17- 1-1986/91	99,800
» » » » 1- 2-1984/91	101
» » » » 18- 2-1986/91	99,550
» » » » 1- 3-1984/91	100,300
» » » » 18- 3-1986/91	99,550

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	104,400
» » » »	1- 5-1984/91	100,575
» » » »	1- 6-1984/91	100,625
» » » »	1- 7-1984/91	100,325
» » » »	1- 8-1984/91	100,150
» » » »	1- 9-1984/91	99,975
» » » »	1-10-1984/91	100,125
» » » »	1-11-1984/91	100,300
» » » »	1-12-1984/91	100,050
» » » »	1- 1-1985/92	99,750
» » » »	1- 2-1985/92	98,875
» » » »	18- 4-1986/92	97,800
» » » »	19- 5-1986/92	97,175
» » » »	20- 7-1987/92	97,775
» » » »	19- 8-1987/92	97,800
» » » »	1-11-1987/92	97,950
» » » »	1-12-1987/92	97,975
» » » »	1- 1-1988/93	97,200
» » » »	1- 2-1988/93	97,050
» » » »	1- 3-1988/93	96,950
» » » »	1- 4-1988/93	96,975
» » » »	1- 5-1988/93	98,100
» » » »	1- 6-1988/93	98,525
» » » »	18- 6-1986/93	96,050
» » » »	1- 7-1988/93	98,350
» » » »	17- 7-1986/93	95,725
» » » »	1- 8-1988/93	98,200
» » » »	19- 8-1986/93	95,025
» » » »	1- 9-1988/93	97,500
» » » »	18- 9-1986/93	94,775
» » » »	1-10-1988/93	97,600
» » » »	20-10-1986/93	96,625
» » » »	1-11-1988/93	97,900
» » » »	18-11-1986/93	97,075
» » » »	19-12-1986/93	96,200
» » » »	1- 1-1989/94	97,650
» » » »	1- 2-1989/94	97,325
» » » »	1- 3-1989/94	96,850
» » » »	15- 3-1989/94	96,750
» » » »	1- 4-1989/94	96,925
» » » »	1-10-1987/94	97,050
» » » »	1- 2-1985/95	96,300
» » » »	1- 3-1985/95	93,225
» » » »	1- 4-1985/95	92,925
» » » »	1- 5-1985/95	92,875
» » » »	1- 6-1985/95	93,050
» » » »	1- 7-1985/95	94,500
» » » »	1- 8-1985/95	93,925
» » » »	1- 9-1985/95	93,550
» » » »	1-10-1985/95	94,275
» » » »	1-11-1985/95	94,825
» » » »	1-12-1985/95	94,925
» » » »	1- 1-1986/96	94,800
» » » »	1- 1-1986/96 II	94,475
» » » »	1- 2-1986/96	94,650
» » » »	1- 3-1986/96	93,900
» » » »	1- 4-1986/96	93,225
» » » »	1- 5-1986/96	93,475
» » » »	1- 6-1986/96	93,725
» » » »	1- 7-1986/96	93,625
» » » »	1- 8-1986/96	93,050
» » » »	1- 9-1986/96	93,225
» » » »	1-10-1986/96	93,100
» » » »	1-11-1986/96	93,450
» » » »	1-12-1986/96	93,800
» » » »	1- 1-1987/97	93,525
» » » »	1- 2-1987/97	93,250
» » » »	18- 2-1987/97	93,250
» » » »	1- 3-1987/97	93,225
» » » »	1- 4-1987/97	92,575
» » » »	1- 5-1987/97	93 —
» » » »	1- 6-1987/97	93,575
» » » »	1- 7-1987/97	93,400
» » » »	1- 8-1987/97	93,025
» » » »	1- 9-1987/97	95,775

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,550
» » »	12,50%	1- 1-1990	99,925
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,375
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,250
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,200
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,300
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,250
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,300
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,850
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,050
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,100
» » »	10,50%	15- 4-1990	99 —
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,725
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,525
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,900
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,825
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,625
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,300
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,675
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,700
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,850
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,800
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,525
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,800
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,550
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,150
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,575
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,600
» » »	9,25%	1-10-1990	97,500
» » »	11,50%	1-10-1990	98,700
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,575
» » »	9,25%	1-11-1990	97,450
» » »	9,25%	1-12-1990	97,325
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,550
» » »	11,50%	1-11-1991	96,625
» » »	11,50%	1-12-1991	97,175
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,600
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,475
» » »	11,00%	1- 2-1992	94,825
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,475
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,275
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,825
» » »	11,00%	1- 4-1992	94,725
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,250
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,400
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,825
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,625
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,425
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,300
» » »	10,50%	1- 7-1992	95,825
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,600
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,125
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,275
» » »	12,50%	1-10-1992	97,200
» » »	12,50%	1- 2-1993	96,900
» » »	12,50%	1-11-1993	96,375
» » »	12,50%	17-11-1993	96,275
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,800

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	101,250
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,750
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,100
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,475
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,525
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,125
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,650
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,450
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,450
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,500
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93 —
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,500
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,025
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,275
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,650
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89 —
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	88 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,650
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M29119

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale ed al regolamento edilizio del comune di Brissogne

Con deliberazione della giunta regionale n. 9788 del 27 ottobre 1989, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n..2 al vigente piano regolatore generale del comune di Brissogne, adottata con deliberazione consiliare n. 78 del 27 luglio 1987, nonché, con modificazioni, la variante al vigente regolamento edilizio del comune medesimo, adottata con deliberazione consiliare n. 98 del 26 settembre 1988.

Copia di detta deliberazione sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

89A5681

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Telve di Sotto

Con deliberazione n. 12544 del 20 ottobre 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 1348/2 del comune di catastale di Telve di Sotto dal demanio al patrimonio provinciale.

89A5682

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 ottobre 1989 concernente: «Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1988 - per il finanziamento dell'assistenza agli hanseniani». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 1989).

Nella tabella allegata alla deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pag. 13, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, la somma totale degli importi assegnati alle regioni elencate è da rettificare nel senso che dove è scritto: «*4.326.985.000*», si legga: «*4.326.015.000*».

89A5683

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versandó l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000

Tipo B - *Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:*

- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 40.000
semestrale	L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni. ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*